

DIMOSTRAZIONE

DEL DIRITTO

DI

D. SCIPIONE SPINELLI

Alla successione de' Feudi, e de' Mag-
giorati della Illustre Casa di
Cariati.





A successione a' Feudi , ed a' maggiori della Casa di Cariatì , che dovea seco portare, trattandosi ne' Tribunali ordinarj, gravi , e lunghe contese , e dispendj grandissimi , per particolar beneficenza del Re nostro Signore , ad umil domanda fatta da' contendenti , trovasi affidata al sano , ed imparzial giudizio del Consigliere del Supremo Consiglio delle Reali Finanze Sig. D. Saverio Maria d' Andrea , perchè colla sua efficacia , e buona maniera , esaminare le vertenze , le componga , e decida tutte economicamente , e ne dia conto a S. M. per Segre-

A 2

greteria di Guerra (1). Trovansi già innanzi a cotesto ragguardevol Ministro presentate dalle parti contenden-

- (1) L'intera determinazione del Re N. S. relativa a tal affunto, è la seguente: *In conseguenza di quanto hanno richiesto gl'interessati nell'Eredità del Principe di Cariati D. Gio. Batista Spinelli con occasione di esser costui ultimamente morto, ed ha risposto il Ministro Soprintendente di tal Casa Cariati D. Gregorio Bisogni in questo incontro; si è degnato il Re di confermare nella Persona del Bisogni tutte le antecedenti facoltà accordategli Sovranamente riguardo alla detta Soprintendenza, la quale dovrà continuare non ostante la seguita morte del detto Principe, ed agl'interesse di D. Cristina Spinelli, nipote di costui, e figliuola primogenita del defunto Duca di Seminara suo figliuolo. Inoltre S. M. raccomanda a Bisogni la pronta, ed effettiva soddisfazione de' Livellisti, e de' Creditori della Casa Cariati; e vuole ch'egli abbia tutta la premura possibile per quanto concerner possa la suddetta figliuola primogenita nella scelta, che costei sarà per fare di uno stato, allontanando esso Bisogni con*

sue-

denti le opportune scritture, e trovansi pure da' rispettivi Avvocati dette a voce, ed anche esposte con partico-

*tutta l'attenzione conveniente, e con passi propri, e regolari tuttociò che tender possa alla seduzione, per assicurare l'elezione libera, che la mentovata figliuola farà a suo tempo di quello, che meglio sarà per convenirle. Riguardo poi al complesso delle vertenze, che insorgono, o insorgere potrebbero tra le parti interessate nella successione della Casa Carriati così pe' Majoraschi della medesima, come per ogni altro ramo della sua Eredità, la M. S. confermando le antecedenti Sovrane Risoluzioni, anche in vista del desiderio delle Parti stesse, approva, e comanda che V.S. Illustrissima colla sua efficacia, e buona maniera, esaminate le dette vertenze, le componga, e decida tutte economicamente, e ne dia conto per Segreteria di Guerra; senzachè nelle medesime s'ingerisca alcun altro Giudice, o Tribunale: Effendo Real Volontà che il tutto si accomodi con quiete, e senza dispendio degl'interessati. Nel Real Nome lo comunico a V.S. Illustrissima per l'adempimento di sua parte. Palazzo 2. Marzo 1792
Gio: Aiton = Sig. D. Saverio Maria d' Andrea.*

colari memorie le ragioni de' proprj Clienti . Come però ragionandosi in determinati giorni dagli stessi Avvocati varie riflessioni e di fatto , e di diritto si rassegnarono al Signor Delegato ; così noi difendendo i figliuoli del fu Presidente del Supremo Magistrato del Commercio Sig. D. Antonio Spinelli , che credono avere in questa contesa un diritto chiaro e manifesto , stimiamo nostro preciso dovere distendere in questa memoria ciò , che avemmo l' onore di dire a voce , quando a noi la sorte toccò di parlare del merito della presente lite al cospetto non solo del dottissimo nostro Giudice Delegato , che de' degni nostri oppositori .

Aspirano alla eredità feudale , e burgenfatica dell' ultimo defunto Principe di Cariati D. Gio: Batista Spinelli i figliuoli del nomato ~~Presidente~~ D. Antonio , fratel germano del trapassato Principe , per particolari disposizioni , che essi credono essere nella di lor famiglia ; e dall' altro lato cotesta eredità pretende D. Cristina Spinelli figliuola del Duca di Seminara , che premorì al Principe di Cariati suo padre , e la pretende per le leggi feudali di questo Regno . Laddove i figliuoli del Presidente Spinelli non sieno garentiti da particolari disposi-
zio-

zioni de' loro maggiori , fondate anche queste su speciali leggi del Regno , il diritto di D. Cristina sembra , che non possa incontrare difficoltà alcuna , essendo essa nipote *ex filio* del defunto Principe di Cariati . Ma laddove sia stato cotesto ordine di succedere modellato da altra disposizione o testamentaria , o fatta per atto tra vivi unifona alle leggi , ed alle grazie accordate da' Serenissimi Re di questo Regno a' Baroni per escluder le femmine prossime succeditrici , e per anteporre l'agnato , che succederebbe se la femmina non vi fusse , la ragione è tutta per li nostri Clienti , non potendosi nè del valore , nè dell'esistenza di tali grazie dubitare . Sarà dunque nostro il peso di dimostrare I. Che le donne della famiglia del Principe di Cariati sieno escluse tanto da' beni burgenfatici , quanto dal corpo de' Feudi , e dal di loro prezzo per ispezial disposizione non meno de' passati , che dell'ultimo Principe di Cariati . II. Che oltre all'intera successione de' feudi , e de' burgenfatici , o del di loro intero prezzo , i figliuoli del Presidente Spinelli con ordine di primogenitura sieno a molti maggiorati , e fedecomessi della lor famiglia invitati *jure proprio* , e per esser tali maggiorati di natura tutta *agnatizia* , e masculina .

Ese-

Eseguiremo questa nostra fatica, qualunque mai essa debba essere, colla maggior possibile brevità, pregando il degnissimo Sig. Giudice Delegato a supplire alle nostre mancanze, ed errori, che forse saran molti, con quella gentilezza ed umanità, colla quale suole tutte le sue azioni accompagnare.

F A T T O.

ERa ne' principj di questo secolo la famiglia de' Principi di Cariati rappresentata da tre Fratelli. Chiamavasi il primo di loro Carlo Filippo Antonio, il quale allogato con D. Artemisia Borgia non generò mai figliuoli: il secondo Gio: Batista Duca di Seminara, il quale ammogliato con D. Giovanna Caracciolo procreò Scipione; ed il terzo finalmente chiamato Carlo prese l'abito Chiericale, ed in tal modo morì celibe.

Il primo a morire di questi tre fratelli fu Gio. Batista, il quale di tutti i suoi beni lasciò suo erede universale l'unico figliuol suo Scipione. Fondò nel suo testamento una provvida fecondogenitura, ma in ogni conto volle sempre dalla sua successione escluse le femmine discendenti da esso Scipione, quando figliuoli,
e di-

e discendenti maschi vi fossero. Nè è da dire di avere egli escluso le femine di ciascuna linea in preferimento de' maschi della medesima, e non già de' maschi di altra linea, perchè la sostituzione reciproca scritta in quel testamento è così netta, e chiara, che non è stata fin oggi da chicchessia contrastata.

Carlo Filippo Antonio ch'era de' tre Fratelli il primogenito, e per conseguenza il Principe di Cariati, ed util padrone de' beni feudali a cotesta famiglia spettanti, nel 1724. scrisse l'ultimo suo solenne testamento, col quale, essendo egli privo di figliuoli, istituì suo erede universale, e particolare Scipione suo nipote figlio del defunto suo fratello Gio: Batista; e quando questi a lui premorisse istituì, e sostituì il costui figliuol primogenito Gio: Batista da qualche anno già nato; e premorendogli anche Giambatista istituì, e sostituì quel figliuolo di Scipione, che tenesse luogo di primogenito, e che allora era D. Antonio Spinelli anche già nato; e quindi soggiunse: *Escludendo le femine, ed i discendenti da esse ne' casi ne quali mi vien permesso di escluderle con i loro discendenti, e preferire il mascolo da mascolo primogenito, giusta le grazie concesse da' Serenissimi Rè di questo Regno a questa fedelissima Città, e Regno,*

B

e suoi

e suoi Baroni, e feudatarj.

Pasò quindi il testatore nel caso, che a lui succedesse o Scipione, o Gio: Batista, o quegli, che tenesse luogo di primogenito, a fondare un maggiorato sull' intero valore di tutti i suoi beni feudali, e burgenfatici, anche inclusovi l'aumento del tempo, colle medime leggi, con cui Carlo Spinelli suo avo avea nel 1614. il suo maggiorato stabilito. E perchè intorno alla fermezza di cotesta sua disposizione, ed alla esecuzione da darle in ogni tempo, non nascesse mai contrasto alcuno, volle, che tutti coloro, i quali erano al maggiorato chiamati, prima di prenderne il possesso, dovessero per pubblico istromento la sua disposizione accettare, e quindi di Regio assenso anche avvalorarla. Altre cose ordinò egli, che ~~non sono dell' oggetto presente.~~

A questo testatore *ordine suo* succedette Scipione suo nipote erede istituito, il quale eseguendo esattamente la volontà del suo zio, prima di prender possesso della di lui eredità, con pubblico, e solenne istromento accettò non solo il testamento già detto; ma ancora volle trascriverlo *de verbo ad verbum* nell'atto pubblico, ch'ei formò a tal uopo; e quindi anche spedir fece su di esso il Regio assenso.

Sci.

Scipione da due mogli , che ebbe , generò più figliuoli .

Colla prima moglie D. Emmanuella d' Eril procreò Gio: Batista , Antonio , e Giuseppe , e parecchie figliuole femmine : dalla seconda moglie D. Rosa Caracciolo actual Principessa di Cariati ebbe pure più figli e maschi , e femine , che non sono nel presente giudizio ; credendo essi , già legalmente avvifati , di non appartenere ad essoloro diritto alcuno ,

Gio: Batista figliuol primogenito di Scipione ebbe tre mogli , delle quali l' ultima sola , cioè D. Cristina Spinelli anche Principessa di Cariati , gli procreò due figliuoli l' uno maschio chiamato Scipione , che fu quindi Duca di Seminara , e l' altra femmina nomata D. Emmanuella , che ha professato nel Monistero di S. Giovanni ,

Nel 1766. morto Scipione , Gio: Batista di lui figliuol primogenito spediffi la spettanza de' beni feudali , e de' burgenfatici della casa di Cariati a tenor del testamento di Carlo Filippo Antonio ; anzi prima del possesso , e del decreto di spettanza , accettando la detta disposizione con pubblico istromento , in esso la inserì anche *de verbo ad verbum* ; e dopo qualche tempo procurò , che vi s' interponesse il Regio assenso .

Scipione unico figliuol di Gio: Batista generò colla pri-

ma moglie D. Margherita Branciforte una figliuola chiamata D. Cristina, ed in seconde nozze con D. Catterina Doria un' altra figliuola, che D. Giovanna si chiama; e quindi a Luglio del prossimo scorso anno si morì nel fior degli anni suoi, vivente tuttavia il Principe di Cariati Gio: Batista suo padre. Questi già privo d' intendimento da qualche tempo, se ne trapassò parimente a febbrajo del corrente anno. Ecco dunque surta la controversia tra la Nipote *en filio* del detto Principe, ed i nipoti *en fratre secundogenito*. L'una si garantisce colla disposizione del diritto feudale di questo Regno; appellano gli altri al testamento di Carlo Filippo Antonio, alle grazie fatte al Regno, che tal testamento sostengono, e ad altre particolari disposizioni de' loro maggiori. Noi, cui è affidata la difesa de' figliuoli di D. Antonio, imprendiamo a dimostrare, che le femmine discendenti da Scipione il vecchio sieno escluse *per modum regulae* da' beni feudali, e burgensatici della casa di Cariati, ed oltre a ciò dal di loro prezzo; ed appoggiamo il nostro assunto specialmente sul testamento di Carlo Filippo Antonio Spinelli. I nostri Avversarj credono per l'opposto, che l'esclusione delle femmine scritta in quel testamento sia svanita, tostochè svanì la sostituzione

vol.

volgare scritta nel principio dell' istesso testamento :
Chi di noi dica bene dovrà deciderlo il dottissimo
nostro Giudice Delegato .

C A P. I.

*Le femmine della Casa di Cariatì sono escluse sì dalla
successione de' beni burgenfatici , che dal corpo de'
feudi , e dal di loro prezzo per disposizione
non meno de' passati , che dell' ultimo
Principe di Cariatì .*

PER serbare quell' ordine , che per noi più si può ;
divideremo questo primo Capitolo ne' seguenti pa-
ragrafi . Ragioneremo nel primo della forza , e vera
intelligenza della prima parte del testamento di Car-
lo Filippantonio Spinelli , per la quale crediamo esser
le femmine discendenti dalle persone da esso lui isti-
tuite , e sostituite , escluse *per modum regulæ* da' be-
ni feudali , e burgenfatici , ch' ei lasciava . Dimostre-
remo nel secondo essere assolutamente le donne di-
scendenti dalla famiglia di Cariatì escluse sempre , ed
in ogni tempo dall' intero prezzo , e valore de' beni
feudali , e burgenfatici ; e ciò per aperta volontà dell'
istef.

istesso Carlo Filippantonio scritta *in secunda testamenti parte*. Nel terzo farem vedere d'esser lecito a'Baroni di questo Regno di escludere le femmine discendenti *per fideicommissum* dalla succession feudale ; E nell'ultimo finalmente dimostreremo non fare a ciò ostacolo l'obbiezione della donna allogata , o che possa allogarsi nella famiglia .

§. I.

In cui si ragiona della forza , e vera intelligenza della prima parte del testamento di Carlo Filippo Antonio Spinelli , per la quale sono le femine discendenti dalle persone da essolui istituite, escluse per modum regulæ da' suoi beni feudali , e burgenfatici .

CARLO Filippo Antonio nella prima parte del suo Testamento scrisse ciò, che siegue : *E comechè l'istituzione dell'Erede è capo, e principio di qualsivoglia Testamento, senza la quale de juris censura, il testamento si dice esser nullo, per questo io predetto Principe Testatore per ogni miglior via, che posso, e vaglio, e dalla legge mi vien permesso, istituisco,*
or-

ordina, e fo a me mio Erede universale, e particolare l' Eccellentissimo Signore D. Scipione Spinelli Duca di Seminara mio amatissimo nipote, figlio legittimo, e naturale del qu. Eccellentissimo Signor D. Gio: Battista Spinelli Duca di Seminara mio Fratello utrinque congiunto, in tutta la mia eredità, ed in tutti, e qualsivogliano miei beni, mobili, e stabili, burgensatici, e feudali, anche titolari di qualsivoglia titolo, oro, argento, esigenza, crediti, entrate, nomi di debitori, danari contanti, animali di qualsivoglia sorte, industrie, ragioni, azioni, eredità, e successioni, ed altre qualsivogliano ragioni, che mi spettano, e possono spettare in qualsivoglia modo. Ed in caso che si trovasse a me premorto, che Iddio non voglia, il detto Duca di Seminara mio Nipote, ed Erede, istituisco, e sostituisco in tal caso a me mio Erede l' Eccellentissimo Sig. D. Gio: Batista Antonio Spinelli Conte di S. Cristina figlio primogenito di detto Sig. Duca; e trovandosi questi premorto, che Iddio non voglia, a tempo di mia morte, istituisco, e sostituisco quel figlio, e discendente di esso Sig. Duca, che sarà primogenito, e terrà luogo di primogenito chiamato dalla legge, ed investitura de' miei Feudi, ed in virtù delle costituzioni, capitoli, ed altre leggi del Regno

a suc-

—————

a succedermi nella mia eredità feudale, il quale succeda così nella eredità mia feudale, come nella eredità mia burgenfatica; ESCLUDENDO LE FEMINE, ED I DISCENDENTI DA ESSE NELLI CASI, NELLI QUALI MI VIEN PERMESSO DI ESCLUDERLE CON LI LORO DISCENDENTI, E PREFERIRE IL MASCOLO DA MASCOLO PRIMOGENITO, giusta le grazie concedute da' Serenissimi Re di questo Regno a questa fedelissima Città, e Regno, e suoi Baroni, e Feudatarj.

Il senso facile, e naturale di questa prima parte del testamento di Carlo Filippantonio Spinelli è il seguente. Vuole egli suo erede universale, e particolare in tutti i suoi beni di qualunque natura essi sieno, Scipione suo nipote *ex fratre defuncto*: Suppone, che questi potesse a lui premorire, ed in tal caso istituire, e sostituire Gio: Batista suo pronipote, e figliuol primogenito di detto Scipione; e quando Gio: Batista pure a lui premorisse istituire, e sostituire erede in tutti i suoi beni quel figliuolo di Scipione, che tenesse luogo di primogenito, ed il quale avrebbe dovuto succedergli per le Leggi, Capitoli, e Costituzioni di questo Regno. Terminata in questo modo l'istituzione degli Eredi già detti, compie cotesto primo capitolo, escludendo le femi-

mine co' loro discendenti ne' casi, ne'quali gli veniva permesso di escluderle, e di preferire il maschio da maschio primogenito, giusta le grazie accordate a questa fedelissima Città, e suo Baronaggio. Accadendo dunque il caso, che tra i discendenti di Scipione in ogni futuro tempo vi fossero figliuole femmine, e maschi di grado più rimoto all' ultimo defunto, questi per effetto della detta disposizione debbono escludere le femmine, specialmente quando voglia alla memoria recarsi, che era troppo noto a Carlo Filippo Antonio Spinelli Principe di Cariati, ed a que' valentuomini, che il consigliavano, esser permesso a' Baroni, e feudatarj di questo Regno di escludere le donne dalla succession feudale, o che fossero collaterali, o discendenti, escluderle *per fideicommissum*, & *per modum regulæ*, ed escluderle soprattutto in ogni tempo dall' intero prezzo, e valore de' Feudi. Essendo quindi avvenuto di esser trapassato Gio: Batista Spinelli nel corrente anno senza figliuoli, o discendenti maschi, pareva, che si fosse già verificato il caso da Carlo Filippo Antonio preveduto nella persona specialmente di esso Gio: Batista, che nel detto testamento fu espressamente chiamato in mancanza di Scipione; cioè di dover rimanere escluse le sue figliuole
C
o di-

o discendenti femmine, per anteporsi i maschi da maschi, figli, e nipoti dell' istesso Scipione in primo luogo da Carlo Filippantonio istituito. Ma ci siam noi miseramente ingannati; giacchè veggiamo, che i difensori di D. Cristina Spinelli nipote *en filio* del detto Principe D. Gio: Batista, uomini per altro degnissimi, e dotti, abbiano non solo con ardore, ma ancora con intendimento determinato, e magistrale impreso a sostenere, che avendo Carlo Filippo Antonio scritta l'esclusion delle femmine, quando la sostituzione volgare avesse avuto il suo effetto, era la medesima del tutto svanita, subitochè alla detta volgar sostituzione non erasi fatto luogo. Dicono essi: Se alla morte di Carlo Filippo Antonio, premorto già Scipione primo erede istituito, o Gio: Batista, o colui che avesse tenuto luogo di primogenito, si fosser trovate donne, che poteano per le leggi del Regno a' feudi succedere, queste eran quelle, che co' loro discendenti doveano escludersi, per anteporsi il maschio da maschio, comechè in grado più rimoto: e questo per l'appunto è il caso, in cui il testatore intese valersi delle grazie accordate a tal uopo a' feudatarj di questo Regno. Ciò non avvenne, dicono essi, perchè essendo Scipione primo erede istituito succedu-
to

ro al testatore Carlo Filippo Antonio, l'esclusione delle donne rimase spenta nel suo nascere, senza che nel tempo avvenire potesse risorgere. Questi sono gli ammaestramenti, ed i lumi a noi suggeriti da' nostri contrarj Avvocati. E a dir vero, sentendoli profferiti con aria franca, e serena, credemmo noi di aver potuto errare in cosa, che forse non ammetta nè dubbio, nè discettazione. Ma calmati da questa prima impressione leggendo, e rileggendo il testamento di Carlo Filippo Antonio abbiamo scorto, che gli autori del riferito sentimento abbian voluto burlarsi di noi, e de' nostri piccioli talenti, non potendo mai supporre, come essi dotati per altro di vaste cognizioni, avessero potuto imprendere cosa non solo contraria al retto significato delle parole, ed alla regolare sintassi, ma ancora sconvolgere le cose le più semplici, e risapute nel diritto tanto civile, quanto feudale.

Seguiamo per poco il sistema de' nostri avversarj: Sia pur vero, che l'esclusione delle femmine dovea valere, quando la sostituzione volgare valesse, veggiamo gli effetti, e le conseguenze di questo assunto. Si figura, che Scipione nipote, e primo erede istituito fosse al testatore premorto, e che ad essolui pure premor-

morto fosse Gio: Batista secondo erede istituito , e sostituito , il quale di se avesse lasciato o una figliuola , o una nipote *ex filio* , e che dall' altro lato si fosse trovato esistente un altro figliuolo maschio dell' istesso Scipione , o un di costui nipote . Questo ad intendimento de' nostri contrarj era il solo caso della esclusione delle donne , e di doverli anteporre ad esse il maschio più rimoto . Primamente per avverarsi il fatto supposto , conveniva , che Carlo Filippo Antonio si augurasse gli anni di Nestore , giacchè essendo egli quando il suo testamento scrisse nel 1724. di età già decrepita , cioè di anni ottantaquattro , e supponendo , che il suo pronipote Gio: Batista fanciullo di quattro anni non compiuti potesse giungere alla età di aver moglie , generar figliuole femmine , e che potesse costui premorigli , non lasciādo , che femmine , o discendenti da esse , era questo il caso da supporli almeno della età di cento dieci , o cento venti anni ; cosa difficilissima , e quasi impossibile ad accadere . E poi sia pur così : Premuoia al testatore Scipione , premuoia Gio: Batista , si trovi esistente una costui figliuola , o nipote alla morte di esso testatore , quale mai di ciò era la conseguenza ? Il Fisco si avrebbe *jure optimo* preso i Feudi della Casa di Cariatì , essen-

sendo già estinti i gradi della successione feudale. Scipione erede istituito era nipote *ex fratre* di Carlo Filippantonio, e perciò a lui congiunto in terzo grado *de jure civili*, e Gio. Batista figliuol primogenito di Scipione era pronipote al testatore, e perciò a lui unito in quarto grado: la figlia di Gio. Batista sarebbe stata in quinto grado, e la nipote in sesto. Dunque se alla morte di Carlo Filippo Antonio si fosse trovata, o la figlia, o la nipote di Gio. Batista, venivan queste dalla successione feudale apertamente escluse, essendo presso di noi cotesta successione ristretta fino al quarto grado *de jure civili*.

Nè qui si dica, che premorendo al testatore Scipione, e Gio. Batista suo figliuol primogenito, potea avvenire, che si trovasse viva una delle figliuole femmine dell' istesso Scipione, la quale chiamata dalla legge feudale escluso avrebbe il maschio più rimoto; perchè noi rispondiamo: O premorendo al testatore Scipione, e Gio. Batista, non si fosse di tutti i figli di Scipione trovata, che una sola figliuola femmina, ed in tal caso costei non potea per la Prammatica XXXIII. *de feudis*, confermata poi dalla grazia del 1720. essere esclusa da un agnato più rimoto di un sol grado, perchè non sarebbe stato que-
sti

sti in grado *successibile* a' feudi : o cotesta donna figlia di Scipione si fosse trovata esistente alla morte di Carlo Filippo Antonio in compagnia di un altro suo fratello in età a lei posteriore ; ed in tal caso venendo il maschio in egual grado per le Costituzioni del Regno anteposto alla femmina, non vi era di bisogno della esclusione del testatore . Ogn' altro caso, che si supponga della esistenza delle femmine alla morte di Carlo Filippantonio, o è tutto simile a' già riferiti, o pure racchiude una maggior contraddizione. Se dunque l' esclusione delle donne non potea mai succedere, nè aver luogo, quando fosse la sostituzione volgare accaduta, convien rivolgerci a ciò, che effettivamente prevede, ed ordinò il testatore, e ch'era tutto naturale, ed analogo alla sua disposizione. Istituiti, e sostituiti il suo nipote, ed i suoi pronipoti, ch' erano i soli, che potean succedergli, quando il primo erede si fosse trovato premorto, con una regola fissa, e stabile volle egli escludere dalla successione di tutti i suoi beni feudali, e burgenfatici non solo le donne figliuole, o nipoti de' suoi eredi, ma ancora i costoro discendenti, e preferire i figliuoli maschi da maschi, che doveano nascere *ordine suo* dagli stessi suoi eredi. A buon conto Carlo Filippo Antonio con quella totale esclusione del

delle femmine, e de' costoro discendenti fece quello, che a lui era permesso di fare per le grazie accordate a' feudatarj di questo Regno, cioè di poter escludere le donne *per fideicommissum*.

E che questa sia stata la netta, e precisa volontà del testatore, eccone un altro incontrastabile argomento. Il Principe Carlo Filippo Antonio non si contentò solo della esclusione delle femmine, ma volle anche escludere i costoro discendenti, avendo detto; *escludendo le femmine, ed i discendenti da esse*. Nè contentossi di preferire il maschio, ma chiamò coll'istesso privilegio di *predilezione* in controposizione della esclusione delle donne, *il mascolo da mascolo primogenito giusta le grazie concesse da' Serenissimi Re a' Baroni e feudatarj di questa fedelissima Città, e Regno*. Or dopo di queste espressioni, ci farà egli uomo di retto intendimento, il quale voglia sostenere, che l' esclusione delle donne dovea valere nel solo caso della sostituzione volgare? Ed i discendenti dalle femmine manifestamente esclusi, ed i maschi da maschi espressamente chiamati dove mai, e quando poteano o succedere, o aver menoma speranza di aspirare a tal successione? Chi esclude le femmine co' loro discendenti, ed a costoro antepone i maschi da' maschi non fa una
fo-

stituzione volgare , ma sì bene un perpetuo fedecommeſſo , e dà durar tanto quanto le leggi , e Capitoli di queſto Regno il permettono . *Quando plures,* dice a tal propoſito il Fuſario , *ordine ſucceſſivo vocantur , & verba ſubſtitutionis habet tractum temporis in futurum , ſubſtitutio erit fideicommiſſaria* (1) .

Ma eſaminiamo per poco la natura della clauſola poſta nel ſuo teſtamento da Carlo Filippo Antonio per eſcluder le femine , co' ſodi principj del diritto , e colle maſſime nel foro ricevute . Non è da dubitarſi ; che per le parole di ſopra traſcritte del teſtamento , che cade in diſputa , l'eſcluſion delle donne ſia concepita dopo della iſtituzione , e ſoſtituzione degli eredi , e con una propoſizione aſſoluta , ed indipendente , e ch'è ben definire , ſecondo il dire de' Grammatici , con ablativo aſſoluto . Or in tale poſizione , ſi vegga per poco quale mai ſia la forza dell'ablativo aſſoluto in queſti caſi , e ſe formi una condizione da doverſi in ogni tempo oſſervare . Il Giureconſulto Paolo (2) , propone il ſeguente caſo : Tra i patti dotali fuvvi quel-

(1) *De ſubſtit. Queſt. VI. n. 19.*

(2) *L. 240. D. de verb. ſign.*

quello di restituirsi la dote alla donna, *soluto matrimonio*: si dubitò se l'espressione *soluto matrimonio*, fosse da riferirsi al solo caso del divorzio, o anche a quello della morte. Il Giureconsulto dice, che l'Imperadore diffinì dovere un tal patto riferirsi a tutti i casi, e ciò per non rimanere la dote presso del marito: *Quum quærebatur, an verbum, soluto matrimonio, dotem reddi, non tantum divortium, sed mortem contineat, hoc est an de hoc quoque casu contrahentes sentiant: Et multi putabant non de hoc sensisse, & quibusdam aliis contra videbatur: Secundum hoc motus Imperator pronuntiavit, id actum eo pacto, ut nullo casu remaneret dos apud maritum.*

Su di questa legge il dottissimo Alciato, e propriamente sulle parole *soluto matrimonio*, dimanda, se racchiudendo sì fatte espressioni un caso assoluto, fosse di questo la natura di portar seco un' assoluta condizione. Distingue cotesto valentuomo più casi. Sostiene, che il caso assoluto per lo più non fa condizione, come farebbe il dire; *te auctore didici, arbitratu Sej edificavi, salvo consensu domini alienavi*: Che esprimendosi l'ablativo assoluto con inflessione del participio non induca condizione, quando si concepisce, avendo riguardo al tempo presente: *Ut si dixerim rato ma-*

D

nen-

nente pacto, pœna solvatur, item filio præcedente, patri permittitur quemlibet in locum nepotis adoptare: Che non sia così quando il participio, anche di tempo presente, abbia in considerazione i casi futuri, formando allora vera condizione, anzi una disposizione: *Ut si constitutum sit, stantibus masculis, fœminas a successione excludi: Illa enim verba stantibus masculis, quoniam ab eo prolata censentur, qui jus de ea re statuendi habeat, & conditionem inducerent, & dispositionem, quia non solum fœminas sub conditione excludunt, sed ipsos masculos admittunt* (1). Passa quindi questo Giureconsulto a figurare altri casi, che non fanno all'oggetto presente. Applichiamo il fin qui detto alla quistione, che abbiám per le mani. Carlo Filipantonio Spinelli si valse di questa espressione: *Escludendo le femine, ed i discendenti da esse nobbi casi, nelli quali mi vien permesso di escluderle colli loro discendenti, e preferire il mascolo da mascolo primogenito, giusta le grazie concedute da' Serenissimi Re di questo Regno a questa fedelissima Città, e Regno, e suoi*
Ba-

(1) *Alciati Comment. ad d.l. 240. tit. Dig. de verborum significatione.*

Baroni , e feudatarj . E' per l'appunto questo il caso assoluto modellato da participio presente , ma che respicit casus futuros ; e per conseguenza è la circostanza , in cui forma l' ablativo assoluto una regola , ed una condizione , che riguarda il tempo avvenire , cioè l' esclusione delle femine in ogni tempo , & per fideicommissum .

Nel diritto abbiamo legge espressa , per cui scritta una condizione *ad certum genus personarum* , sia tal condizione da riferirsi non solo a tutti gli eredi istituiti , e sostituiti , ma ancora all' intero testamento : *Quæ conditio* , dice il Giureconsulto Giavoleno , *ad genus personarum , non ad certas , & notas personas pertineat , eam existimamus totius esse testamenti , & ad omnes heredes institutos pertinere : At quæ conditio ad certas personas accommodata fuerit , eam referre debemus ad eum dumtaxat gradum , quo hæ personæ institutæ fuerunt* (1) . Il nostro testatore appone l'esclusione dalla sua successione *non ad certas personas* , ma *ad genus personarum* , cioè alle femine , ed a' discendenti da esse : dunque cotesta condizione *respicit non so-*

D 2

lum

(1) L. 39. D. de cond. & dem.

lum heredes omnes, sed est totius testamenti; e per conseguenza le donne sono in ogni tempo escluse per *modum regulæ*.

I nostri Forensi non han saputo meglio esprimere proposizioni così fatte, che col seguente assioma: *Determinatio respiciens plura determinabilia, ea pariformiter determinat*, o pure: *Verbum plura determinans, cuncta pariter æqualiter determinat*; assioma per altro fondato sulla legge (1). L'espressione *escludendo le donne* nel modo sopraddetto, scritte *per modum regulæ*, debbon comprendere tutt' i casi, in cui potesser le donne discendenti da Scipione aspirare alla successione della quale si tratta; e per conseguenza racchiudono esse non solo le femmine, che trovavansi presenti alla morte del testatore, ma tutte le altre, che nascesser in avvenire.

Dal senso però chiaro, ed espresso vegniamo alla congiuntura della volontà, la quale, secondo il linguaggio delle leggi, val più delle parole, specialmente trattandosi di fedecommessi. E chi v' ha, che ignori, esser

(1) *L. hoc jure 4. §. Sed si alter D. de vulg. & pupil. substit.*

esser la volontà de' testatori la sola suprema legge de' fedecommessi? Laonde da Papiniano il fedecommesso si chiamò *jus voluntatis* (1) e Paolo disse: *Sola voluntas servatur in fideicommissis* (2). Nè sarà fuor di proposito avvertire, che sì gran forza si è data mai sempre alla volontà di colui, che di sua roba dispose, che Plinio il giovane scrivendo ad Anniano disse, che quantunque egli per disposizione di legge avesse potuto non eseguire il codicillo di Aciliano, pur tuttavia ad ogni costo volea egli dar luogo alla volontà del medesimo, qual sacrosanta legge riguardandola. *Sed ego propriam quamdam legem mihi dixi, ut defunctorum voluntates, etiamsi jure deficerentur, quasi perfectas tuerer* (3).

Di questa volontà niuno può esser migliore interprete dell' istesso testatore. Or venga questi a decidere la nostra causa, tenendo presente quel che è già accaduto. Non dubitano i nostri riveriti contraddittori, che essendovi alla morte del testatore maschi, comechè

(1) L. 3. §. 2. D. de usur.

(2) L. 127. D. de legat. I.

(3) Epist. 16. lib. II.

chè in grado più rimoto delle femine , quelli solo dovean succedere . Questo caso difficile ad avvenire , come di sopra si è dimostrato , dovea verificarsi o nelle figlie di Scipione suo nipote , o in quelle di Gio. Batista suo pronipote . Il caso avvenuto è per l' appunto nella persona di D. Cristina nipote di Gio. Batista in secondo luogo chiamato . Coteſta D. Cristina esclusa ſecondo il linguaggio de' noſtri contrarj , quando , premorto il ſuo avo Gio. Batista , ſi foſſe trovata viva alla morte del teſtatore , dee ora ſuccedere non per altra ragione , che per eſſer ſucceduto a Carlo Filippo Antonio Spinelli Scipione , ed a queſto Gio. Batista . Ma riſponderebbe il teſtatore : Se ho io eſcluſe le figlie , e le nipoti di Gio. Batista per anteporre un maſchio più rimoto , che ſi foſſe trovato alla mia morte eſiſtente , coll' iſteſſa , e forse con maggior ragione ho inteſo eſcludere queſte iſteſſe donne , quando volendo al di loro padre , o avo ſuccedere , ſitrovaſſe in concoſo con eſſoloro o un altro figlio , o un nipote di Scipione da me erede iſtituito in primo luogo . Anzi dilucidando a' noſtri avverſarj la ſua volontà in ſemplici termini , e come per altro ſta ſcritta , avrebbe lor detto : Che giova a me l'aver chiamato un mio collaterale colla ſua diſcenden-

denza alla successione di tutti i miei beni , escludendo le femmine , e i discendenti da esse , quando dopo la morte del secondo erede istituito , le costui figliuole , o nipoti escluder dovessero i maschi figli , e nipoti dell' istesso Scipione ? Qual cosa mai mi animò ad escluder le donne , ed i discendenti da esse , ed anteporre i maschi da' maschi , se non l' unica , e sola ragione di conservar la mia agnazione nella persona , e discendenza del mio Erede istituito , e conservarla non in una donna , che porti tuttavia il mio cognome , o che si alloghi con altra persona del mio casato , ma sì bene ne' maschi de' maschi discendenti dall' istesso mio erede istituito , cioè da Scipione mio nipote ?

Nel libro delle leggi vi sono infiniti casi , per cui le condizioni scritte *in una testamenti parte* , debbonsi anche sentir ripetite nelle altre . A noi però , parlando della conghiettura della volontà del testatore , piace riferire un caso , che al dotto Giacomo Cuiaccio fu proposto , e ch' egli diffinì con quel profondo suo sapere , che dette nuovo lume alla giurisprudenza . La specie del fatto dunque al Giureconsulto proposta fu la seguente : Un marito lasciata avea la sua moglie erede a condizione , che si avesse seco e-
du-

ducata una sua nipote , ch' egli avea da un suo fratello , la quale instruir dovesse nella nostra santa religione ; ed alla sua morte le restituiffe l' eredità , che le lasciava ; quante volte però i Genitori di detta sua nipote avessero ancor essi abbracciata l' ortodossa fede . E nel caso , che fosse quella nipote morta senza figli , si avesse educato un altro nipote *ex eodem fratre* , cui imbevuto delle massime della Cattolica Religione , alla sua morte restituiffe l' eredità . Quando poi questo altro nipote morisse giovinetto , e senza prole , l' intera sua eredità restituiffe a Lucio Tizio . Furono su di questa ipotesi domandate due cose , delle quali l' una si fu , se la condizione della fede ortodossa messa a' Genitori della nipote a poter questi conseguire l' eredità , s' intendesse ripetita anche al nipote , nella di cui chiamata non si fece di ciò menzione : L' altra cosa poi , che cadde in dubbio , fu se Lucio Tizio avesse dovuta l' eredità conseguire nel solo caso , che il nipote fosse morto senza lasciar di se prole alcuna , o pure anche allora , che non avesse l' eredità acquistata , a cagion , che i suoi genitori non avessero la fede ortodossa abbracciata . Il dotto Cujacio rispetto all' una di esse , cioè alla prima domanda rispose : *Et puto, cum in ejus persona sit nominatim*

sim repetitum , ut imbuatur religione eadem , & id tacito intellectu repetitum videri , ut ita demum perveniat ad fideicommissum , si parentes ejus ad Ecclesiam reversi fuerint ; nam mens , & finis testatoris hæc est , ne ad ullum , quam Orthodoxum bona sua perveniant , aut ex bonis suis emolumentum ullum . Et in his questionibus ex voluntate testatoris capiendæ sunt conjecturæ : hæc efficiunt , ut conditio imposita legatario ab instituto , videatur etiam repetita substituto *L. cum pater §. ab instituto de leg. II.* ut posita conditio in institutione videatur repetita in legato *l. ult. §. ult. de dot. except. L. cum servus de condit. inst.* ut posita in legato videatur repetita in translatione legati *L. legatum sub conditione de condit. & demonstr.* Efficiunt , & hic , ut conditio adscripta primo gradu substitutionis , intelligatur repetita secundo : nec movemur *L. sub conditione de her. inst.* , quæ negat conditionem adscriptam instituto & substituto repetitam videri ; nam verum id quidem est stricta ratione , & obtinebit , si conjectura voluntatis aliud non suadeat ; sed in specie proposita non deest conjectura , quæ suadeat aliud . Ac præterea licet verum sit , conditionem impositam instituto non videri impositam substituto , non continuo etiam verum est conditionem impositam primo sub-

E

substituto non videri impositam secundo . Nam substitutioni imponitur potius , quam substituto , quæ est eadem tam in secundo , quam in primo : major autem separatio , majusque discrimen est inter institutionem , & substitutionem . In ordine poi alla seconda difficoltà promossa per la chiamata di Lucio Tizio , lo stesso giureconsulto rispose : Rursus queritur , an si neque neptis , neque nepos perveniat ad fideicommissam , ex substitutione vocetur Lucius Titius . Respondi manifestissimum esse non in hunc tantum casum substitutum esse L. Titium , si fideicommissaria hereditas ad eum non perveniret , & moreretur juvenis , ac coelebs , sed etiam in illum , si fideicommissaria hereditas , ad eum non perveniret : nam quod in directis substitutionibus receptum est , ut unus casus ducatur ad aliam , L. jam hoc jure de vulg. subst. , & in fideicommissariis obtinet multo magis , quæ substituentur , & inducuntur saepe sola voluntatis conjectura , etiam nullo casu expresso l. cum proponebatur L. Titia 1. §. ult. de leg. 2. nec adeo pendent ex verbis , ut etiam ubi verba aperta sunt , non possint non admittere questionem voluntatis L. cum virum C. de fideicom. Et ob id l. quisquis de leg. 3. cum esset legatum , & fideicommissum jurisconsultus non satis habet

bet probare verba esse perspicua , sed probat etiam suffragari voluntatem . At , ut dixi ante , e contrario voluntas sola sufficit , etiam si desinunt verba (1) .

L'unico oggetto , per cui questo famoso Giureconsulto volle ripetita la condizione della fede ortodossa , comechè non iscritta ne' luoghi opportuni , *fuit conjectura voluntatis testatoris* , il quale pareva , che in ogni caso prescriveffe così fatta condizione . Il nostro Carlo Filippo Antonio Spinelli non con sensi equivochi , ma con volontà determinata vuole nel suo testamento , che le femmine , e loro discendenti sieno esclusi dalla sua successione , ed anteposti i maschi da maschi . Chi potrà dunque dubitare , che questa condizione della esclusione delle donne sia parte essenziale della detta disposizione , e da riferirsi a tutti i casi possibili , e ad ogni futuro tempo ? Se all'immortale Cuiaccio si fosse il nostro caso proposto , avrebbe egli con assai maggior ragione di ciò , che non iscrisse nella sua Consultazione risposto , che le femmine discendenti da Scipione Spinelli erano escluse in ogni tempo , e luogo dalla successione della Casa di Cariati ;

E 2

tan-

(1) *Jacob. Cujac. Consult. 37. tom. I. oper.*

tanta importando non meno la precisa disposizione di Carlo Filippo Antonio, che *manifesta voluntatis conjectura*.

E di fatti chi mai avrebbe potuto, o potrebbe altrimenti giudicare, quando per poco, e con indifferenza avesse considerato, o considerasse la forza della clausola scritta nel diviso testamento, di escludersi cioè le donne co' loro discendenti, in ogni caso che dalle grazie a questo Regno e suo Baronaggio accordate, venisse permesso? Clausola così fatta al proposito della esclusione delle femmine da tutt' i Dottori si ha come a proposizione, che *de per se stat*, e come ad una regola da ripetersi ovunque il bisogno il richiegga, sempre all' oggetto di escluder le donne. Giuseppe de Rosa dottissimo nostro Giureconsulto dice, che la esclusione delle femmine *per modum regulae* non sia una ripetizione, ma una *comprehensione* di tutt' i casi simili, e di tutta l' intera disposizione: *Non dicitur*, dic' egli, *proprie repetitio, sed comprehensio, quia scilicet de natura regulae generalis est, omnia comprehendere notaque dispositionem regulare* (1): e che la clausola

(1) *Consult. 69. n. 183.*

la espressa colle parole *semper*, e coll' espressioni *in quocumque casu*, racchiuda nelle disposizioni testamentarie una regola generale, trattandosi specialmente della esclusione delle donne, lasciò detto l'istesso de Rofa ne' seguenti termini: *Imo et si in sola priori parte dispositionis adjecisset hanc masculorum praetentionem, quia tamen illam adjecit per viam regulae generalis ibi, semper, IN QUOCUMQUE CASU, induci regulam generalem probat Decian. Conf. 1. n. 258. lib. 1. Barbosa de dictionibus dict. 361. n. 1. & in nostris terminis Molina de primogenitura lib. 5. cap. 5. n. 62. . . . Adhuc illa repetita censetur in sequentibus substitutionibus: ut in terminis tradunt Gregorius Lopez, Molina, Casanatta, Lara, Giurba &c. (1). Il diligentissimo Marcantonio Pellegrino poi parlando della natura di questa clausola, dice così: *Communis autem resolutio est, ut clausulae istae de per se stantes, quae habent suam orationem perfectam, sive sint posita in principio, sive in medio, sive in fine, ad omnia capitula referantur; si non sit aliqua ratio, propter quam*
ma-*

(1) Dicta consult. n. 180.

magis deberent referri ad unum, quam ad aliud (1).
 Si rechino alla memoria l'espressioni usate nella nostra disposizione testamentaria, e vedrassi quanto a proposito sieno trascritte le autorità già dette, e quanta maggior forza comprendono l'espressioni, di cui si disputa, di quelle per cui tanti valentuomini opinarono nel modo riferito. Istituisce Carlo Filippo Antonio e se suo erede universale, e particolare Scipione suo nipote *ex fratre*, sostituisce a costui, quando gli premorisse, Gio: Batista, o quel di lui figliuolo, che tenesse luogo di primogenito, e che succeder dovesse per legge d'investitura, e per li Capitoli, ed altre leggi del Regno; e poi soggiunse con una proposizione indipendente, assoluta, *Et per modum regule* le seguenti espressioni: **ESCLUDENDO LE FEMINE NELLI CASI, NELLI QUALI MI VIEN PERMESSO DI ESCLUDERLE CON I LORO DISCENDENTI, E PREFERIRE IL MASCOLO DA MASCOLO PRIMOGENITO GIUSTA LE GRAZIE CONCEDUTE DA' SERENISSIME DI QUESTO REGNO A QUESTA FEDELISSIMA CITTA', E REGNO, E SUOI BARONI, E FEUDATARJ.**
 In

(1) *De fideicom. art. 16. n. 102.*

In tutt' i casi , per cui i Feudatarj di questo Regno possono escluder le femine dalla loro successione , in tutti furono le donne escluse da Carlo Filippo Antonio Spinelli , e quelch' è più , escluse co' loro discendenti , ed anteposti i maschi da maschi ; e così senza imbarazzarsi il testatore nel noverare i casi della esclusione , volle tutti quanti racchiudergli in que' pochi detti : *Escludendo le femine ne' casi , nelli quali mi vien permesso di escluderle dalle grazie al Baronaggio di questo Regno accordate* . Senza dunque più contrastar ciò , che non ammette nè disputa , nè dubbio ei sembra essersi a bastanza dimostrato avere *in prima testamenti parte* il nostro testatore escluso e con sostituzione diretta , e con fedecommessaria le femine discendenti da' suoi Eredi istituiti , e sostituiti ; e ch' essendo D. Cristina Spinelli nipote dell' Erede in secondo grado sostituito , debba essere interamente esclusa dalla successione de' beni del Principe di Cariati Carlo Filippo Antonio Spinelli , che sono quegli stessi beni , che oggi formano la Casa di Cariati .

§. II.

§. II.

Si dimostra, che le donne discendenti dalla famiglia di Cariatì sono escluse sempre, ed in ogni tempo dall' intero prezzo e valore de' beni feudali, e burgenfatici ; e ciò per volontà dell' istesso Carlo Filippantonio scritta in seconda testamenti parte.

Dicono i nostri Avversarj : La seconda parte del testamento di Carlo Filippantonio dà lume alla prima, e dimostra, che tanto lontano sia di esserfi le femmine escluse *per fideicommissum* ; che anzi sono esse espressamente chiamate al maggiorato, che si forma dell' intero prezzo de' beni tutti della Casa di Cariatì, purchè si allogassero *in familia* : ed ecco, soggiungono essi, come ciò si avveri. Avendo il testatore istituito Scipione, ed a costui con volgar sostituzione i di lui figli istituiti, e sostituiti, ed escluso avendo le femmine nel modo già detto, suppose, che gli succedesse uno de' detti suoi eredi ; e quindi venne egli a formare un maggiorato dell' intero prezzo, de' beni feudali non meno, che de' burgenfatici, ed ordinò, che fosse regolato colle leggi stesse, con cui il suo avo
Car-

Carlo avea nel 1614. il suo maggiorato stabilito. Or la legge del maggiorato di Carlo è, che la donna erede de' feudi allora ne fosse esclusa, quando non si allogasse con uom di Casa Spinelli; dunque nel maggiorato ancora di Carlo Filippantonio simile a quello di Carlo, allora sarà D. Cristina esclusa, quando non volesse essa prender in marito un uom di casa Spinelli del Seggio di Nido.

Per rispondere come si richiede, a cotesto argomento, convien trascrivere la seconda parte del testamento di Carlo Filippantonio colla dovuta lealtà. Dopo dunque della disposizione già trascritta nell'antecedente paragrafo, continua egli a dire così: *Ed in caso che il detto Signor Duca, o il detto Signor Conte, o altro discendente di detto Signor Duca, come sopra, fossero a me superstiti gravo ciascuno di essi, che sarà mio erede ad unire (ed adita la mia eredità, morisse quandocumque) la mia eredità burgenfatica, e l'intero valore de' miei beni feudali, una coll' aumento del tempo, che potranno ricevere detti feudi, al majorato istituito dalla buona memoria del fu Principe di Cariati D. Carlo Spinelli mio Avo da me confermato, e roborato di Regio assenso; per l'obbligo de' beni feudali; e sottometto i detti miei beni bur-*
 E gen-

gensatici, ed il valore e prezzo di detti miei beni feudali una col detto aumento a tutti i vincoli, sostituzioni, e leggi contenute nel detto majorato ordinato dal detto Principe D. Carlo; e siccome detto Sig. Duca, e suoi discendenti, ed altri della nostra famiglia sono chiamati in detto majorato, così s'intendano istituiti, sostituiti, e gravati nella mia eredità burgensatica, e nel detto prezzo de' beni feudali, e detto aumento, dedotti i pesi, che in detta mia eredità vi sono, ed i legati da me faciendi, di maniera che detta mia eredità burgensatica ed il prezzo de' detti beni feudali, che sopravvanzerà, dedotti i pesi vi sono, e detti legati, una con detto aumento debbano comporre uno stesso majorato con quello ordinato da detto Principe D. Carlo mio Avo, che s'intenda qui inserito di parola a parola, gravando a tal effetto detto Sig. Duca mio nipote, ed erede nelli beni feudali a pagare in beneficio di se stesso, e degli altri chiamati in detto majorato l'intero valore de' beni feudali, che li perveniranno come a mio erede dedotta la rata de' miei pesi ereditarij, e pesi intrinseci di essi feudi, che vi sono di natura loro, e dedotti i detti legati; e non ritrovandosi vivo detto Sig. Duca a tempo di mia morte; ripeto la stessa gravanza in ogni altro, che sarà
mio

mie erede, valendomi in ciò della facoltà, che di ragione mi appartiene, e che può appartenermi in virtù delle grazie concesse da' Serenissimi Re di questo Regno a questa fedelissima Città, e Regno, e suoi feudatarj, e per lo stile, e consuetudine di giudicare o in qualunque altra maniera, e modo, che meglio può appartenermi.

S' egli è vero, come verissimo è, di avere Carlo Filippantonio escluse le femine in prima testamenti parte per *fideicommissum*, & per *modum regulæ*, non fa poi capirsi come vogliasi all'istante immaginar cotesso testatore a se contraddittorio, ed opposto; figurando, che dopo di una sì fatta perpetua esclusione avesse immantinente le femine istesse già escluse dalla sua successione, chiamate, e contemplate nel maggiorato, che faceva dell'intero valore di tutti i suoi beni sì feudali, che burgenfatici. Niuna cosa è tanto diretta a conservare la propria agnazione quanto l'istituzione de' maggiorati, specialmente allora che sono essi formati sull'intero valore del patrimonio, e reaggio, di cui si dispone. Ed ei farebbe un assurdo il sentirsi fedecommesso *agnatizio*, e mascolino, maggiorato, ed ammission delle donne al godimento di esso. Or per l'appunto nella formazione di questo

maggiorato vogliono i nostri contrarj dimostrare Carlo Filippo Antonio Spinelli liberale colle donne , e che le abbia chiamate anche in prelazione de' discendenti maschi da essolui eredi istituiti . Se il bisogno il richiedesse , e se dovessimo scrivere per chi non abbia queste materie per la lunga esperienza avuta nelle cose del Foro , mille volte trattate , e discusse , farebbe forse questo il luogo di arrecare le opportune autorità de' dottori , che il nostro sistema avvalorassero . Ma , grazie al Cielo , di tanto non abbiám bisogno , dovendo nel caso nostro giudicare uno de' più profondi , e savj giureconsulti dell' età nostra ; e per conseguente possiamo francamente ripetere , che se il Principe Carlo Filippo Antonio volle escluse le donne , ed i discendenti da esse dalla sua eredità in ogni futuro tempo , *et per fideicommissum* , con molta maggior ragione intese escluderle da quel maggiorato , che dovea formare la perpetua conservazione dell' agnazione , e la costante grandezza della sua famiglia .

Basta esser men che mezzanamente versato nella giurisprudenza per non ignorare di quanta forza sieno gli argomenti , che traggonsi dal doverli evitare gli assurdi , dappoichè in molte , e molte leggi trovasi tal
ar-

argomento adoperato (1). Per la qual cosa Alessandro III. in sua Decretale indiritta all'Arcidiacono di Ely, scrisse: *Cum satis sit absurdum . . . agre nimis ferimus* (2), ed in altra al Vescovo di Norwich scritta. *Non permittas; cum id sit satis absurdum, & absurdum, & rationi contrarium* (3). Ma l'efficacia, e la forza di cotesto argomento più che da qualunque altro dimostrossi nobilmente dall' Everardo nella sua Topica del diritto (4), il quale veder ne fece l' uso, che continuamente di esso si è fatto da Giureconsulti: onde avvertì pure il Menochio. *Argumentum ductum ab absurdo evitando jura nostra maxime probant* (5).

Ma si esami più da presso il testo già trascritto, per fare vie più rilevare l' assurdo, che nascerebbe dall' interpretazione, che gli si vorrebbe dare. *Ed*

in

(1) L. 8. D. solut. matrim. l. 1. §. unde queritur D. de public. l. 7. D. de bonis libertor.

(2) Cap. 4. de Offic. Archidiacon.

(3) Cap. 4. D. de offic. Vic.

(4) Topic. Juris, seu Loc. argum. legal. loc. 23.

(5) Lib. 1. cons. 85. n. 5.

in caso, dice il testatore, *che il detto Sig. Duca*, cioè Scipione suo Nipote, o *il detto Sig. Conte*, o *altro discendente di detto Sig. Duca*, come sopra, *fossero a me superstiti*, gravo ciascheduno di essi **CHE SARA' MIO EREDE ad unire &c.** Dunque il possessore di questo maggiorato, che Carlo Filippantonio unisce a quello di Carlo suo avo, doveva essere il suo erede o diretto, o fedecommissario, e nel modo istesso, che di sopra avea disposto. Or se suoi eredi non poteano in ogni tempo esser le femine, ed i di loro discendenti, come mai può supporfi, che di tal maggiorato potea essere posseditrice un tempo una delle dette donne già da lui escluse? In vece di gittarsi i nostri avverfarj in un gineprajo, ed in una via piena di spine, e sterpi, camminino di grazia per una via larga, e dritta, e così libereranno essi il nostro testatore, e chi seppe consigliarlo dalle molte contraddizioni, e confusioni, in cui quasi di proposito voglion metterlo. Chi non sa, che i Baroni di questo Regno abbian sempre avuta ferma, e determinata volontà di unire nelle persone, che dovean loro succedere la qualità non solo ereditaria, ma ancora quella di possessori di maggiorati, e fedecommissi, ch'essi fondavano? In tal modo facendo sembrava loro, che si toglic-

gliano tutt' i dubbj , e quistioni fuscitate da' Foren-
 si per sostenere più le controversie , che avean per le
 mani , che per la vera intelligenza delle leggi ; giac-
 chè concorrendo in una stessa persona il carattere di
 erede , e di possessore di maggiorati nell' intero valore
 de' Feudi , non potea mai accadere , che questi si a-
 lienassero fuori dell'agnazione , e de' proprj discendenti
 maschi .

E di fatti essere questo stato l' intendimento del nostro
 testatore il dimostrano l' espressioni da lui usate dopo
 la formazione del suddetto maggiorato : *Che nel caso,*
dice egli , che detto Sig. Duca mio nipote , o altro ,
che sarà mio erede in feudalibus , vendesse detti Feu-
di , o alcuno di essi , il che non posso impedirlo per
la naturalezza e legge de' Feudi di questo Regno , ed
in tempo della vendita , o per ragione di migliorazio-
ni fattevi , o per l' aumento del tempo valessero più di
quello , che vagliono a tempo di mia morte , o si ven-
dessero per meno di quello , che valeranno , gravo l'
alienante , che voglia succedere nella mia eredità , e
nel presente aumento di majorato , che da me si fa ,
a pagare de proprio tutta quella quantità di aumento
di prezzo , o che mancasse al giusto valore del prez-
zo , per cui si farà la vendita , e quella debba impo-
gar-

garsi in compra, che debba rimaner soggetta, a detto aumento di majorato, ed a tale effetto ogn' uno, che succederà nella mia eredità prima di prenderne il possesso, e prima che possa ottenere decreto alcuno in virtù di questa mia disposizione, debba obbligarsi con pubblico istromento con obbligo de' beni burgenfatici, e feudati, che coll'adizione diverranno suoi, roborato di Regio Assenso, da notarsi nel margine del presente mio testamento, di osservare, ed adempiere ad unguem quanto in questa mia disposizione sta ordinato; altrimenti tanto detto Sig. Duca, quanto ogn' altro da me sopra istituito, sostituito, e chiamato, resti privato ipso jure, ipsoque facto della mia eredità burgenfatica, e del comodo dell' intero valore de' Feudi con detto aumento, e quello con detto valore de' feudi si deferisca al seguente in immediato chiamato, che adempirà in fare detto obbligo, ed a beneficio di detto seguente chiamato, in tal caso gravo detto Sig. Duca mio erede in feudaliibus, ed ogn' altro, che succederà in detta eredità feudale, a pagare l'intero valore de' miei beni feudali, una col detto aumento, eccettuando solamente dal detto vincolo quanto disporrò per via di legati, quali voglio, ed espressamente ordino, e comando, che per detto Sig. Duca mio nipote, ed erede, ed ogn' altro, che

che mi succederà , si debbano ad unguem eseguire giusta la loro serie , continenza , e tenore .

Chiunque con animo scevero di passione voglia considerare la volontà del testatore colle sopraddette espressioni scritta , vedrà bene , che , essendosi formati varj dubbj sulla vera intelligenza delle grazie accordate al Baronaggio di questo Regno , se cioè in ogni tempo i corpi de' feudi fossero *inalienabili* , se cosa miglior fosse gravar sempre l'erede , e successore dell'intero valore de' beni feudali , o pure usar l'una , e l'altra cautela , volle chi consigliò allora il Principe Carlo Filippantonio unire tutte queste cose in un sol testamento , e provvedere così a tutte le quistioni , che mai forger potessero , quandochè fosse . Non ha lasciato però chi distese il testamento di dimostrarci , che l'erede , chiunque mai fosse stato , doveva ancora essere il possessor del maggiorato , e che queste due qualità , per conservarsi la grandezza di questa famiglia , dovean sempre andare unite , Quindi se le femmine discendenti da Scipione erano state già dal testatore escluse *per modum regule* , non sa ora comprendersi come una di lui pronipote , vivente già il suo pronipote figlio *en filio* del primo erede , possa alla di lui eredità aspirare , escludendo i maschi tutti , che

G

fu-

furono con tanta *predilezione* a quella invitati.

Ma si dirà : Che giova il fin quì detto , quando il maggiorato di Carlo Spinelli , al quale unì il suo il nostro testatore, escluda solo le femmine nel caso , che non vogliansi allogare con uom di Casa Spinelli di Seggio di Nido? Chi dice , che D. Cristina non voglia allogarsi con uomo di Casa Spinelli? Forse ciò è già conchiuso, e stabilito nel suo animo ; dunque la questione fin quì fatta è stata tutta inutile , e fuor di proposito . Nelle note fatte sul testamento di Carlo Spinelli del 1614. noi dimostrammo di essere da quel maggiorato le donne anche escluse *per modum regulae* ; e che essendovi figliuoli maschi discendenti dal testatore, era cosa tutta impropria disputare dell' ammissione delle femmine . Ma si figuri per poco, che contro del vero la femmina figlia del possessore di ciascheduna linea invitata a quel maggiorato possa del medesimo godere ; quando si allogasse con Cavaliere di Casa Spinelli . Si esami , di grazia , qual mai doveva essere la sorte di tal donna per potere ad un sì fatto maggiorato aspirare . Dice Carlo Spinelli : *Che quando alcuna delle mie figlie femine , o de' miei discendenti , o delli soprannominati Giulio Cesare , Muzio , Ettore , Fabrizio , Vespasiano , e Pier Giovanni , e di*

lo.

loro discendenti ordine fucceffivo , come di fopra , alle quali de jure communi spettaffe quefto legato COME LEGITIMA EREDE DEL MASCHIO ULTIMO POSSESSORE SI CASSASSE , O SI TROVASSE A CASARE CON ALCUNO DI CASA SPINELLI . Ed in altro luogo del detto testamento a quefto propofito fi dice : *Eccetto però quando , il che Iddio non permetta , lo Stato , e beni miei ufciſſero dal dominio di deſti diſcendenti , alli quali ho fatto il prefente legato , e perveniſſe a perfone eſtrane ovvero perveniſſe a FIGLIA FEMINA , CHE NON FOSSE MARITATA , O NON SI MARITASSE CON UOMO DI CASA SPINELLI , COME DI SOPRA ,*

Quando ſcriſſe Carlo Spinelli tal teſtamento , che fu nel 1614. non era ſtato ancora a' Feudatarj di queſto Regno accordata la grazia di potere ſtabilir fedecommeſſi , e maggiorati ſul corpo de' Feudi , eſſendo ſtato ciò ad eſſoloro permefſo l'anno 1655. E per conſeguenza non veniva lor conceduto di eſcludere le donne *in perpetuum* , & *per fideicommiſſum* . Ecco dunque perchè ſupponendo il Principe Carlo di dovere un giorno , o l'altro alla ſua eredità ſucce dere una figliuola femina de' ſuoi diſcendenti , cui per legge del Regno spettaffe la ſucceſſion feudale , volle a cotefto male rimediare almeno con preſcrivere , che ſi allogaſſe *in*

familia. Ma nel 1724. tempo, in cui scrisse Carlo Filippantonio il suo testamento, per la Prammatica XXXIV. *de Feudis* del 1655., e per la grazia del 1720. come più innanzi dimostreremo, era già a'feudatarj permesso di poter escludere *in perpetuum*, & per *fideicommissum* le donne dalla eredità feudale. Quindi tutta la controversia dipende dal suddetto testamento: perchè laddove il testatore valendosi delle dette grazie avesse le donne escluse *in perpetuum* dalla successione feudale; non potendo di presente per tale esclusione pretendere più esse di poter una volta succedere all'ultimo possessore, come chiamate dalla legge feudale di questo Regno; rimangono per conseguenza apertamente escluse ancora dal maggiorato di Carlo, il quale, come si è già detto, potè contemplare le donne, unicamente perchè queste diritto avevano di succedervi colla qualità ereditaria; qualità che non più in loro verificandosi, resta per esse spenta ogni speranza di aspirar non meno al maggiorato di Carlo, che a quello di Carlo Filippo Antonio.

Un padre di famiglia dice, il Giureconsulto Papiniano (1) pro-

(1) *L. tale pactum §. ult. de pactis.*

promettendo la dote, alla sua figliuola, convenne, che morendo costei senza figli, essa dote rimanesse presso di suo fratello, che ei chiamò suo erede. Accadde, che quegli dopo qualche tempo avendo generato figliuoli, fece questi suoi eredi. Volea il fratello per lo patto accennato (verificata già la condizione della morte della nipote *sine liberis*) escluder dalla dote i suoi nipoti già istituiti eredi dal padre; ma rimase perditoro *exceptione doli mali*, perchè non essendo stato egli l'erede, non conseguir potea ciò, che con questo sol carattere potea spettargli: *Pater*, dice la legge, *qui dotem promisit pactus est, ut post mortem suam, in matrimonio sine liberis defuncta filia, portio dotis apud heredem suum fratrem remaneret. Ea conventio liberis a socero postea susceptis, & heredibus testamenta relictis, per exceptionem doli proderit: Cum inter contrahentes id actum sit, ut heredibus consulatur; & illo tempore quo pater alios filios non habuit, in fratrem suum iudicium supremum contulisse videatur.*

Il dottissimo Cuiaccio comentando questa legge previene il dubbio, che potea promoverfi, cioè di esserfi in cotesto caso accordata la restituzione della dote a' figli *conjectura pietatis*, e non già per la forza del patto, e della qualità ereditaria. Quindi scrive: *Pactum fra-*

fratri uti heredi prodesse cuicumque alii heredi, si frater heres non fuerit, non tantum filio quem postea suscepit, sed etiam extraneo, quem postea poenitentia ductus fecit heredem, nullo suscepto filio. Haec est mens Papiniani unde male ex hoc §. colligunt interpretes, donationem, quam orbis contulit in extraneum revocari postea adnascantibus liberis, quae est sententia legis si unquam C. de revocandis donationibus; non hujus §. ultimi, quia specie ejus nulla fit revocatio, sed pactum fratri, uti heredi consistit in persona cujuscunque heredis, non in persona fratris, qui non est heres. Ergo & in persona heredis extranei, ne dum in persona filii heredis instituti. Questo sistema, che da noi si sostiene colla massima moderazione, fu nella causa della successione dell' ultimo Principe di Avellino difeso con molta maggior diffusione, e con felicissimo esito da uno de' degni nostri contraddittori, che nella presente causa facendo le parti di D. Cristina, rappresentò con energia al nostro Sig. Giudice Delegato le ragioni della sua Cliente, e per parecchie ore. Si dubitò in quella causa, se trovandosi da Marino Caracciolo invitata al godimento del suo maggiorato di un milione, e dugento mila ducati quella donna, la quale dovendo esser legittima succeditrice

ne'

ne' Feudi, si allogasse in uno de' discendenti più prossimi al testatore; potesse tal condizione valere nella persona dell' unica figliuola dell' ultimo defunto Principe di Avellino, la quale dicea di essersi allogata con uno della famiglia del testatore.

Il nostro riverito contraddittore unito agli altri Avvocati, che allora difendeano D. Gio. Caracciolo odierno Principe di Avellino, diceva di no, ed il suo assunto appoggiava sulle cose sopraddette, e sulla legge di già trascritta. Se, diceva egli, il maggiorato di Marino Caracciolo spetta a quella donna, che alloggiandosi in famiglia sia la legittima erede dell'ultimo possessore, cotesta donna non potrà esser mai D. Gaetana Caracciolo per non verificarsi in lei la qualità ereditaria, come esclusa dall'ultimo possessore. Altrettanto, e molto più diciamo noi ora. Non è vero di essere stata D. Cristina contemplata dal Principe Carlo al suo maggiorato di ducati centocinquanta mila, quando essendoci maschi dal testatore discendenti, si allogasse *in familia*. Ma sia pur così: non è da dubitarsi, che cotesta donna allora potea a tal maggiorato aspirare, quando ella fosse stata la legittima erede, e succeditrice dell' ultimo defunto Principe ne' beni, e stati della casa di Carriati. Or per lo testamento di

di Carlo Filippantonio Spinelli D. Cristina, ed ogni altra donna, che ci fosse, non può succedere a' Feudi di questa famiglia, quando ci sieno maschi discendenti dagli eredi istituiti; dunque la disposizione di sopra trascritta, di doverfi cioè il maggiorato di Carlo Filippantonio regolare con quello di Carlo, non giova a' nostri contrarj per essere l' uno, e l' altro inerente alla qualità ereditaria, la quale, come si è detto, interamente manca a D. Cristina, che essi difendono.

In vece dunque di disputare sulla vera intelligenza del testamento del Principe Carlo Filippantonio, doveano i nostri contraddittori piuttosto esaminare, se a' Baroni di questo Regno fosse lecito di escludere le donne *in perpetuum* dalla successione feudale, e dall' intero prezzo de' feudi stessi. Ma essendo ciò cosa di gran momento per la causa presente, ed essendosi pure nella dotta aringa del nostro avversario colla lettura delle grazie sostenuto, di non esser permesso a feudatarj di questo Regno di escluder le donne *per fideicommissum*, o escluderle anche quando *in familia* si allogassero, farà nostra la cura ne' seguenti paragrafi di dimostrare tutto l' opposto; e dimostrarlo non solo colla vera intelligenza data da' nostri Supremi Tribunali alle

le grazie a' feudatarj di questo Regno concesse; ma ancora col sentimento, ed autorità degli stessi nostri riveriti contraddittori.

§. III.

Le femmine, per le grazie accordate da' passati serenissimi Re al Baronaggio di questo Regno, possono escludersi dalla successione feudale per fideicommissum.

SE egli è vero, come è verissimo, che i feudi sua origine traggono da' militari governi, recar non dee meraviglia, se per le leggi feudali negato alle femmine venisse di succeder ne' medesimi. Ostava loro tra le altre cose, secondochè il Baldo riflette, il non poter personalmente servire, e l'indecenza nel ragunarsi insieme cogli uomini (1). Ecco perchè per la legge Salica le femmine escluse vennero dalla successione delle Terre Saliche, anzi anche degli Allodj colla lancia, e colla spada acquistati (2). Per la stessa

H

fa

(1) *In l. quorjcs n.7. C. de suis, & legit. hered.*

(2) *Tit. de Alode.*

fa ragione le leggi de' Longobardi non ammetteano alla successione feudale le femmine, quando espressamente invitate non venissero dall' investitura (1); e le leggi Normanne non le ammettean, se non se *in subsidium*, cioè quando del tutto i maschi agnati mancassero (2). Finalmente il diritto comun feudale per la ragione pocanzi additata esclude dalla successione a' feudi le doane, e i loro discendenti assolutamente: *Ad filias vero, seu nepotes, leggesi in esso, vel pronepotes vel ex filia nepotes, seu pronepotes successio feudi non pertinet: Proles enim feminini sexus, vel ex femineo seu descendens ad hujusmodi successionem aspirare non potest* (3).

L' Imperador Federico II. fu il primo, che o per esser egli succeduto al Regno di Sicilia per via di una donna, o per altra ragione, facendo un' eccezione alla regola generale, volle nel nostro Regno ammettere alla successione intestata feudale le femmine, e i loro discendenti, colla famosa Costituzione *In aliquibus*.
Pre-

-
- (1) *Lib. I. art. I. §. Et quia vidimus.*
(2) *Cod. leg. Normann. lib. II. cap. 26. §. 25. apud Loderwig. Reliq. manuscript. tom. VII.*
(3) *Lib. II. F. tit. II.*

Prescrisse egli dunque colla medesima, che in morte del padre, o che vivesse questi *jure Francorum*, o *jure Langobardorum*, così nel feudale, come nel burgenfatico succeder gli dovessero i figliuoli maschi col peso di maritar tanto le proprie sorelle, quanto quelle di esso il padre: ed in mancanza di prole maschile succedesse la femmina in esclusione di qualunque agnato collaterale. E non contento di ciò volle pure colla Costituzione *Ut de successioneibus* ammettere a tal successione i discendenti altresì delle donne *usque ad infinitum*. Onde fu, che ebbe ragion di dire il nostro famoso Francesco di Andrea di aver cotesto Imperatore di molto estesa, in grazia de' Baroni, la successione feudale, coll'aver a questa invitate anche le donne. *Unde injuste se gessit Andreas adversus nostrum Fredericum, dum illum arguit, quod iniquum se praestitisset Baronibus circa feudorum successione; quando Fredericus per faminarum successione adeo successione extenderat, ut si illam alterius extendisset, omnes aequitatis terminos visus fuisset transgressisse (1).*

Mal soffrivamo però i Baroni di vedere per mezzo di

H 2

una

(1) Cap. H. §. 10. n. 52.

una donna passare i feudi a persone non da esse *pre-*
dilette . Quindi il loro animo rivolsero a ritrovare
 un modo tale, onde indirettamente escluderle dalla suc-
 cessione . Distinsero dunque essi il valore del feudo
 dal feudo medesimo , ed introdussero l' uso approvato
 dal Foro di poter gravare la femmina non discenden-
 te dell' intero valore del feudo , e di gravar la di-
 scendente in modo, che le rimanesse illesa la sua le-
 gittima . Questo che noi diciamo vien confermato
 dalla supplica stessa presentata dalla Città al Re Fi-
 lippo II. allorchè chiese essa la Grazia del 1595.
 della quale di qui a poco farem parola : *Potendo* (in
 essa leggesi) *oggi il feudatario gravarle sopra il feudo*
usque ad valorem feudi . Se questo però fu un mez-
 zo inventato per poter escludere la donna , non è per-
 ciò che d' incomodo non riuscisse al feudatario testato-
 re , ed al suo successore , distinguendosi per mezzo
 di esso la tenuta dalla feudalità , che tanto era pure
 da essi pregiata ; onde fu , che nell' anno 1595. ad
 escludere affatto la donna immediata succeditrice, di-
 mandò il Baronaggio , ed ottenne il permesso di dispor-
 re del feudo in beneficio di quel maschio , il quale
 farebbe stato l' immediato successore , se non vi fosse
 stata la femmina più prossima . Le parole della sup-
 pli-

plica da' Baroni a tal uopo formata furono le seguenti:

„ Item questa fedelissima Città ; Baronaggio , e Re-
 „ gno , conoscendo con quanta facilità , gli Stati , e
 „ Feudi tanto titolati , quanto non titolati , quaternati ,
 „ e non quaternati in molto tempo con molte fatiche , e
 „ servizj acquistati , in un punto si perdonò nelle pro-
 „ prie famiglie acquirenti , succedendo in essi le don-
 „ ne , le quali si casano in famiglia aliena ; supplica la
 „ M. V. , che si degni abilitare li presenti Feudata-
 „ ri , e futuri , titolati , e non titolati , *etiam* quèlli ,
 „ che non avessero Feudi quaternati , che di loro
 „ feudi , e Stati possono TAM INTER VIVOS , QUAM
 „ IN ACTU ULTIMÆ VOLUNTATIS DISPONERE delli
 „ detti Feudi , e titoli in beneficio di quel mascolo
 „ della famiglia , quale nel tempo della disposizione
 „ succederia NON ESSENDOCI FEMMINA IN PROXI-
 „ MIORI GRADU , NON OSTANTE , CHE VI FOSSE-
 „ RO DONNE SIMILMENTE IN GRADO SUCCESSIBI-
 „ LE , E PROSSIMIORE ; alle quali donne possa det-
 „ to Feudatario sopra detti suoi Stati , e Feudi sta-
 „ bilire tanto , quanto li parerà per sua dote ; ed
 „ essendo maritate per amorevolezza di donarli , e
 „ lasciarli : sopra le quali disposizioni per il presen-
 „ te capitolo *en nunc* s'intenda dato il Règio Af-

Grazia del
1595.

„ sen-

„ senfo , e Beneplacito di V. M. con dichiarare ,
 „ che per tale disposizione li feudi , e Stati preder-
 „ ti restino come Feudi , e Stati antichi , ET HE-
 „ REDITARJ; a rispetto delli quali Feudatarj si sup-
 „ plica la M. V. , che per questo non si proroga
 „ la successione più di quella , che si contiene
 „ nelle Costituzioni , Capitoli del Regno , e Gra-
 „ zie fatte da V. M. Sarà questa Grazia a que-
 „ sta fedelissima Città sua , Baronaggio , e Regno d'
 „ infinitissima soddisfazione , al suo Regal Patrimonio
 „ non apporterà danno alcuno , attesochè come suc-
 „ cederia la femmina , succede il mascolo , nè meno
 „ si causerà molto danno alle dette femmine , poten-
 „ do oggi il Feudatario gravarle sopra il Feudo *US-*
 „ *QUE AD VALOREM FEUDI* , e si eviteranno molte
 „ cautele inventate per simili disposizioni , quali han
 „ partorito alli suoi Fedelissimi sudditi infinite liti ,
 „ dispendj , aggravj , ed intrighi nelli Regj Tribunali
 „ *PLACET SUE REGIE , ET CATHOLICÆ MAJESTATI* ,
 „ *QUOAD FEUDA HEREDITARIA* ,

Or comechè dalle espressioni di tal supplica , la quale
 fu assolutamente esaudita colla parola illimitata *placet* ,
 chiaro si scorgeffe il desiderio de'Baroni , di voler cioè ,
 che i feudi si conservassero nell' agnazione del dispo-
 nen-

nente per mezzo di quel maschio, che succeduto in essi sarebbe, se la donna non vi fosse; pure aperta violenza facendosi alla mente del Baronaggio, e quel che è più, alla volontà stessa del Principe concedente mille quistioni si fecero forgere nel foro, in modo che furon di bel nuovo i Baroni costretti nel 1655. a chiedere per mezzo del nobil personaggio Luigi Poderico dal Re Filippo IV. allora regnante non solamente l' ampliacione della successione feudale infino al quarto grado; ma la facoltà altresì di poter fondare maggiorati, e fedecomessi sul corpo stesso del feudo, coll' invitare al godimento di essi i maschi, e coll' escludere in perpetuo le femmine, le quali sarebbero state le prossime succeditrici. Prestò quel Sovrano benigno ascolto alle suppliche de' Baroni: e volendo così compensare i servigj da costoro prestati nell' aver sedato i popolari tumulti dell' anno 1647., e la fedeltà, ed attaccamento mostratogli in tal occasione; si compiacque conceder loro la grazia chiesta colle seguenti espressioni: *Prefatis nobilibus viris Fidelissima Civitatis, & Regni nostri Neapolis, concedimus ampliacionem, & extensionem predictam in successioneibus feudorum. . . . ita quod omne id, quod circa successioneem feudorum observabatur usque ad tertium*

Grazia del
1655.

tium gradum, observetur, & observari debeat in beneficium comprehensorum in quarto gradu, tam virorum, quam feminarum . . . Ac insuper concedimus, prædictis viris nobilibus, quod quilibet eorum possit fundare majoratus in suis feudis, infra terminos tamen successione permittæ, ut supra; ita ut restitutionis, seu fideicommissi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis nobis, & nostræ Regiæ Curia competenti non procedat.

Sembrava, che dopo la pubblicazione della succennata grazia non si dovesse più dubitare di potere i feudatarj nel fondar fedecommissi, e maggiorati sul corpo del feudo escludere in perpetuo le femmine o che collaterali, o discendenti si fossero, fintantochè maschi vi fossero stati della famiglia in grado *successibile*. Chiarissime di fatti erano le espressioni della grazia del 1595. estesa poi colla grazia suddetta del 1655. Nè diverso fu il sentimento de' più sensati Comentatori di coteste grazie. Il Costanzo apertamente ne fa sentire (1). *Opera pretium est admonere sublatam hodie fuisse controversiam illam, de qua in antecedenti prag. 22. dinimus, si*

(1) *Comment. ad prag. 34. de feudis n. 16.*

vigore hujus gratiæ possit substitutio & fideicommissum in feudis fieri . . . quia cum ex hac sanctione permittitur ordinari posse in feudis majoratus , & fideicommissa intra terminos tamen permissæ successionis , ne fideicommissi onus ulterius in detrimentum juris devotionis Regiæ Curia procedat : ex quibus ultimis verbis desumitur concessa facultas posse fieri substitutionem vulgarem , fideicommissariam , quæve habet tractum successivum , nam dum supponitur fideicommissi onus , habetur perneesse concessa potestas illud ordinari. Pasquale : in b. p. n. 15. & seq. Altrimenti ad Rovit. cons. 83. n. 6. l. 2. ubi concludit , quod in terminis hujus gratiæ possit feudatarius per fideicommissum successivum feminas proximiores in feudorum successione repellere . . .

Nè altrimenti scrisse il Rodoerio (1) : Per hanc ergo Pragmaticam est prorsus extra dubium , quod facultas disponendi de feudis in beneficium masculi de familia , qui succederet , si femina non existeret , adeo ampliata nunc est , ut bene valeat feudatarius talem majoratum , taleque fideicommissum in feudis suis , ordinare , per quod femina ab illorum successione perpetuo

I
ar-

(1) In comment. Pragm. 33. de feudis cap. 27. n. 1.

arceantur , donec adsint masculi de familia in gradu successibili . Venit enim hac facultas velut per resistentiam , aut necessarium consequens ad facultatem instituendi majoratus , & fideicommissa , quae potissimum in id intendunt , ut opes in familiis propriis conserventur ; qui sane intentus , nec aliter obtineri potest , quam feminarum exclusione . Quindi ebbe ragion di dire a nostri tempi un buon testimonio delle cose ricevute nel foro : *Quod autem vigore praedictae Gratiae Philippi IV. contenta in pragm. 34. de feudis , possit feudatarius instituendo majoratus , & primogenituras , excludere feminas proximiores , vocando masculum remotiorem , qui tamen esset successurus vigore legis investitura ; videtur communiter receptum per scribentes super d. pragm. , nam quavis regularo sit , quod in majoratibus , & primogenituris femina non possit excludi , nisi a masculo ejusdem gradus , & linea ; at tamen id limitatur , quoties consideratur ratio conservanda agnationis , & bonorum in familia ; cum tali casu communis sit opinio , quod a masculo remotiore excludatur femina proximior (1).*

Non

(1) *Sorge Eminent. for. tom. V. cap. 27. n. 15.*

Non si avrebbe dovuta dunque porre in discettazione, per la chiarezza dell' espressioni delle due succennate grazie la facoltà conceduta a' Baroni di poter fondare maggiorati, e fedecomessi su del corpo del feudo, ed escludere con tratto successivo le femmine dal godimento di essi. Ma che non può la brama di rendersi nel foro singolare per la sottiliezza del pensare? Si quistionò se le grazie concesse comprendesser le femmine discendenti, e i maschi da esse nati. Quindi a toglier ogni dubbio si chiese, ed ottenne nel 1720. dall' Imperador Carlo VI. la facoltà di poter escludere non solo la femmina discendente immediata, ma anche altre femmine discendenti dall' ultimo possessore. Non ci rincresca di aver qui presenti le parole della supplica a tal oggetto dalla Città formata, e la grazia stessa ad essa concessuta, perchè ci sarà così più agevole di rispondere alle obiezioni, che da quelle si fan nascere.

Grazia del 1720.

„ perchè per Grazia concessuta a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dal Re Filippo II. hanno facoltà li Feudatari, che tengono per immediato successore femmine, disporre così per atti tra vivi, come dell' ultima volontà, de' feudi in beneficio di quel maschio della famiglia, che im-

I 2

„ me.

„ mediatamente succederebbe , se non vi fossero le
 „ dette femmine , con lasciar alle medesime femmi-
 „ ne escluse la dote , che parrà a' disponenti ; e per
 „ Grazia del Re Filippo IV. di gloriosa memo-
 „ ria fu conceduto , che i detti Feudatarj potessero
 „ fare , ed ordinare fedecommissi , e majorascati ne'
 „ detti feudi fino al quarto grado , allora solamente
 „ abilitato alla successione de' Feudi ; si è difficolta-
 „ to ne' Tribunali , se le dette Grazie comprendano
 „ l'esclusione così della femmina di linea discenden-
 „ te , come del maschio discendente dalla femmina ,
 „ e se si potrà alterare l'ordine della succession feu-
 „ dale , quando le dette Grazie parlano de' feudi col-
 „ la qualità ereditaria , non deggiono ricevere que-
 „ ste limitazioni , mentre i detti feudi colla qualità
 „ ereditaria si possono coll'assenso Regio alienare , e
 „ disporre in estranei , ed il legittimo successore non
 „ può impedirlo , nè vi è altro ostacolo , senonchè
 „ della Legge comune , per la quale si deve solo la
 „ legittima a' successori , che sono di linea discen-
 „ dente . Perciò si supplica a togliere tutte le dette,
 „ ed altre controversie , con dichiarare , e concedere
 „ espressamente , che si possa anche per via di fosti-
 „ tuzione diretta , & fedecommissaria , pura , e condi-
 „ zio-

„ zionale disporre de' feudi antichi, e nuovi, anche ti-
 „ tolati, e di gran momento, con esclusione non solo del-
 „ la femmina immediata, o del maschio discendente dal-
 „ la femmina, anche se questa si fosse maritata nella fa-
 „ miglia, che farebbe immediato successore; ma an-
 „ che perpetua nelle femmine, e loro discendenti,
 „ con doversi intendere sempre l'esclusione suddetta
 „ *præterquam ad commodum fisci*, in beneficio del ma-
 „ schio agnato rimoziore, all'elezione del disponen-
 „ te anche in grado non successibile. Quando però
 „ vi è la femmina, o altro in grado successibile,
 „ con lasciare alle femmine, o al successore di li-
 „ nea discendente la legittima nel prezzo, o i beni
 „ burgensatici per la concorrente quantità della le-
 „ gittima, che gli spettarebbe ne' beni feudali; men-
 „ tre non si fa pregiudizio alla Regia Corte, quan-
 „ do il disponente ha legittimo successore, nè an-
 „ che si fa pregiudizio a' successori, i quali ne' feu-
 „ di colla qualità ereditaria non possono impedire la
 „ disposizione anche in estraneo, e coll'Assenso, e
 „ quel successore, che farebbe di linea discendente,
 „ non può pretendere altro, che la legittima. *PLA-*
GET SACRÆ CÆSARÆ, ET CATHOLICÆ MAJESTATI GRÆ-
TIAM CONCESSAM IN PRAG. 33. DE FEUD., CUJUS VI-

GORE POSSUNT FEUDATARIJ , QUIBUS EX LEGIBUS REGNI ESSENT FEMINE SUCCESSORÆ , ILLIS POSTHABITIS , INSTITUERE PROXIMIOREM MASCULUM , QUI , DISTIS FEMINIS NON EXTANTIBUS , DEFERENDA ESSET SUCCESSIO , PROCEDERE , AC VIRES HABERE , QUAMVIS AGATUR DE FILIABUS , AUT ALIIS FEMINIS DESCENDENTIBUS AN ULTIMO POSSESSORÆ ,

Or. se ombra di dubbio nascer potea prima della emanazione di questa legge circa la facoltà, che avesse- ro i Baroni di escluder *per fideicommissum* qualun- que donna o discendente, o collaterale, che si fus- se, dalla successione de' feudi; dopo la pubblicazio- ne della medesima, rimase certamente qual nebbia al vento dileguato, Nè altrimenti esser potea. Ed in vero per la *Prammatica* XXXIII. aveano i Baroni la facoltà di escluder la femmina prossima succeditrice, e di chiamare alla successione feudale quel maschio, che succeduto farebbe, supposta la mancanza della femmina. Colla *Prammatica* XXXIV. del 1655. fu loro accordato il permesso di escludere *in perpetuum* le femmi- ne, e di fondar fedecommissi, e maggiorati su de' feudi, e di poter escludere in perpetuo le femmine prossime succeditrici; e finalmente colla *Prammatica* del 1720. fu loro conceduta l' esclusione non solo della fem-

femmine immediata discendente, ma ancora delle altre femmine discendenti dall'ultimo possessore. Posto ciò, chi può negare a' feudatarj la facoltà di poter far uso nel tempo stesso e della grazia del 1655. e di quella del 1720.; escludendo così le femmine discendenti per *viam fideicommissi*? Non si può opporre, che tal facoltà di far fedecommissi su de' feudi i Baroni non avessero, perchè fu ciò loro concesso colla ridetta *Pramm.* del 1655: molto meno può loro vietarsi l'esclusione della femmina immediata discendente, e dell'altre discendenti dall'ultimo possessore; poichè fu questo loro accordato colla grazia del 1720. Il voler dunque sostenere l'opposto, sarebbe lo stesso, che far aperta violenza alla legge.

Ci traggon però d'ogni impaccio le parole stesse della grazia del 1720. In essa si legge: *Placet Sacra Caesarea Majestati gratiam concessam in Pragm. 33. . . . procedere ac vives habere, quomvis agatur de filiabus, aut ALIIS FEMINIS DESCENDENTIBUS ab ultimo possessore.* Or l'esclusione dell'altre femmine discendenti dall'ultimo possessore non ci fa vedere un tratto successivo, a serbare il quale non altrimenti, che colla fondazione di fedecommissi, o maggiorato si può pervenire?

Ma

Ma ad onta di queste verità il dottissimo nostro Contraddittore ci fa la seguente opposizione: Il Baronaggio, egli dice, nel memoriale presentato nel 1720. all'Imperador Carlo VI. spiegossi così: *Perciò si supplica a togliere tutte le dette, ed altre controversie con dichiarare, e concedere espressamente, che si possa anche per via di sostituzione diretta, e fedecommissaria pura e condizionale disporre de' feudi antichi, e nuovi anche titolati, e di gran momento, con esclusione non solo della femmina immediata, o del maschio discendente dalla femmina, anche se questa si fosse maritata nella famiglia, che sarebbe immediato successore, ma anche perpetua nelle femmine e loro discendenti.* Da queste parole si scorge, continua egli a dire, che il Baronaggio chiese la facoltà di poter escludere le femmine discendenti per sostituzione fedecommissaria. Intorno a questo punto non si fa parola nella grazia accordata. Dunque non si può dire di esser stata al Baronaggio tal facoltà conceduta. A sciorre tal obbiezione poca fatica durar dobbiamo. E primamente si rifletta che il Baronaggio nel 1720. non pose affatto in dubbio di essergli conceduta la facoltà di poter fondare maggiorati, e fedecommissi su de' feudi, con escludere in perpetuo le fem-

femmine ; facoltà accordatagli dal Re Filippo IV. Questo manifesto si rende colle parole della stessa supplica.

Item perchè per grazia conceduta a questa fedelissima Città Baronaggio, e Regno dal Re Filippo II. hanno facoltà i feudatarj, che tengono per immediato successore femmine ; disporre così per atti tra' vivi, come di ultima volontà de' feudi. in beneficio di quel maschio della famiglia, che immediatamente succederebbe, se non vi fossero dette femmine, con lasciare alle medesime femmine escluse la dote, che parrà a disponenti ; E POI PER LA GRAZIA DEL RE FILIPPO IV. DI GLORIOSA MEMORIA, FU CONCEDUTO, CHE I DETTI FEUDATARJ POTESSE FARE ED ORDINARE FEDECOMMESSI E MAJORASCATI NE' DETTI FEUDI SINO AL QUARTO GRADO. Se chiesero dunque di poter escludere per sostituzione fedecommissaria le femmine discendenti, il chiesero col volere altresì estendere ed ampliare sì fatta esclusione delle femmine a beneficio di quel maschio agnato più remoto anche in grado non successibile ; e che sia così e non altrimenti si raccoglie dalle parole della supplica, che immediatamente suffragano quelle citate dal dotto contraddittore : *Coni doverfi intendere sempre l'esclusione suddetta, praeterquam ad commodum fisci, in beneficio del maschio agnato*

K

gnato rimozione all' elezione del disponente anche in grado non successibile . Or queste espressioni staccar non si possono da quelle , che dal riverito Contraddittore si recano , formando con esse un sol periodo . Posto ciò , l' Imperador Carlo VI. accordar non volle a' feudatarj questa ampliazione della grazia ; e perchè? perchè un danno farebbesi fatto al Regio Fisco , cui si sarebbe così chiusa la strada delle devoluzioni : ma restò ferma la grazia antecedentemente loro accordata , e fu della quale dubbio alcuno non cadde , come cader non potea , di poter fondar maggiorati , e fedecomessi su de' feudi ; grazia , la quale unita all'altra in quell' occasione dallo stesso Imperadore loro conceduta di poter anche escludere le figlie , e l' altre discendenti dall' ultimo possessore , venne a permetter loro senza dubbio alcuno l' esclusione delle discendenti per *viam fideicommissi* .

Questo, che noi diciamo , è tanto manifesto , che non ha bisogno di altra dimostrazione . Di fatti per la grazia accordata nel 1655. dal Re Filippo IV. non si dubitò giammai , che in forza di essa potesse il feudatario nel formar maggiorati , e fedecomessi escludere in perpetuo le donne ; quantunque la grazia del 1595. di Filippo II. secondo l'opinar di alcuni , non com-

comprendesse che la facoltà di escluder la donna soltanto *in institutione*; giacchè al dir del Roderio sopraccitato, *hac facultas venit per resultantiam, aut necessarium consequens*. Chi suppone maggiorato, e fedecommeso per conservar i beni nelle proprie famiglie, ammetter dee di necessità l' esclusione successiva delle femmine, come di quelle che non sono un efficace mezzo a far conservare i beni nella agnazione. Potea il dubbio nascere se potesse tale esclusione aver luogo nelle figlie, e nelle altre discendenti dall' ultimo possessore; e questo dubbio appunto fu rimosso colla grazia del 1720., colla quale anche tal facoltà a' Baroni si concedette.

Ma noi fiam fuori di ogni quistione. Ricordianci, che Carlo Filippantonio, il quale escluse le femmine *per modum regulae, e per fideicommissum*, era un collaterale; e che non si è mai posto in dubbio, secondochè per noi si è dimostrato, d'esser lecito a feudatarj dopo la grazia del 1655. di escludere le femmine collaterali *per fideicommissum*. Ricordianci, che il testamento di Carlo Filippantonio fu approvato, e confermato non solamente da Scipione; ma, quel che è più, dall' ultimo possessore Giambatista, il quale in un pubblico istrumento disteso a tal uopo inserì *de verbo ad verbum*

bum la disposizione di lui, ed impartir vi fece oltre a ciò il Regio assenso. Se di tanto ci ricorderemo, conosceremo bene, che coll' aver Giambatista confermate, e replicate solennemente, tra le altre cose, le parole *escludendo le femmine ed i discendenti da esse ne' casi ne' quali mi vien permesso dalle grazie*; venne egli stesso ad escludere la sua discendente, e profirma succeditrice D. Cristina *in institutione*; e ciò in forza della grazia contenuta nella *pramm. XXXVIII. de feudis*, non mai contrastata. Ed a tal proposito giova qui rapportare la decisione fatta dal S. C. per la successione della Casa di Andria. Avea il Duca di Andria D. Fabrizio Carafa istituito erede ne' suoi beni feudali, e burgenfaticr il suo figliuolo D. Carlo: e quindi valendosi della grazia, avea a costui, caso che fosse morto in età pupillare, sostituito D. Ettore Carafa suo zio, escludendo D. Emilia Carafa sua sorella maritata col Duca di Maddaloni. Verificato già il caso della morte di D. Carlo, agitossi fiera lite in S. C. tra il zio, e la sorella del testatore. Gli Avvocati di D. Ettore tra le altre cose opponeano a D. Emilia (la quale sostenea non esser permesso in forza delle grazie di far sostituzioni pupillari) che essendo stato il testamento del Duca D. Fabrizio ra-
 ti-

tificato, accettato, e confermato dall'impubere D. Carlo, tale accettazione, e ratifica riputar si dovea come un nuovo atto del figlio. Cotesa ragione unita alle altre, che si facean nascere dalle grazie al baronaggio concesse, fu tale, che mosse il S. C. a decidere ben due volte a pro di D. Ettore. Sentasi a tal proposito Carlantonio de Luca, il quale ci ha conservato le allegazioni in quella occasione formate. *Ex facto illud certissimum est, quod illud testamentum ab Illustri Duce D. Fabritio factum suo filio impuberi per substitutionem pupillarem, in qua post mortem pupilli vocavit Illustrem D. Hectorem in feudis, ipse Dux D. Carolus impubes, mortuo patre, ratum habuit, acceptavit, ac confirmavit in omnia, ac per omnia, ut plenum effectum haberet, per curatorem ei a patre constitutum. . . Quo casu etiamsi tamquam factum a patre aliquem defectum habuisset (quod omnino negandum) cerse ut novus actus sustineretur tamquam factus a filio. . . ratibabitio enim actus nulli, ita facta, ut effectum habeat, valet sicut actus novus, ut dispositio facta videatur ab ipso filio, tunc cum illa rata habita fuit. L. adoptio D. de adopt. L. legata inutiliter D. de legat. 1. L. Tributus §. 1. C. ult.*

D. (1)

D. de milit. test. (1).

Nel nostro caso però v' è di più , che cioè la *ratifica* ed accettazione *de verbo ad verbum* del testamento di Carlo Filippantonio non fu fatta da un impubere, il quale testar non potea , ma sì bene da uno di età maggiore , il quale la facoltà avea di testare . Quindi contenendo tal accettazione fatta da Giambatista una sua nuova disposizione ; la conseguenza indubitata di ciò farà , che Giambatista stesso escluse *in institutione* D. Cristina sua nipote *ex filio* , e prossima succeditrice , secondochè gli veniva permesso dalla grazia del 1720. conceduta dall' Imperador Carlo VI. , e contenuta nella prammatica XXXVIII. *de feudis* .

§.IV.

(1) *De linea legali artic. VI. n. 100.*

§. IV.

Vale l'esclusione delle femmine, quando anche si allogassero in familia; e vale specialmente quando la donna, come nel caso nostro, non si trovasse in familia allogata alla morte dell'ultimo possessore.

CI abbiamo noi riserbato di rispondere in un paragrafo separato ad un'opposizione, che ci si fa tra le altre dal nostro avvedutissimo Contraddittore, come a quella, che richiede maggior difame; e la opposizione è la seguente: Nelle sopraccitate Prammatiche, dice egli, colle quali a' Baroni si concedette la grazia di poter escluder dalla successione la donna più prossima, non è compresa la donna la quale allogata si trovasse, o pure allogar si potesse *in familia*; giacchè se il fine, che ebbe in mira la Città nel chieder la grazia fu quello della conservazione de' beni nelle famiglie; costoso fine si raggiunge maritandosi la donna con uom della famiglia. A dar maggior forza a tal suo assunto, ei reca le parole della Prammatica XXXIII. la quale comincia così: *Item questa fedelissima Città, Baronaggio, e Regna conoscendo con quanta facilità gli*

gli Stati, e feudi tanto titolati, quanto non titolati quaternati, e non quaternati, in molto tempo, con molte fatiche, e servizj acquistati in un punto si perdono nelle proprie famiglie acquirenti, succedendo in essi le donne, le quali si casano in famiglia aliena. Dunque, conchiude egli, argomentando a contrario sensu, quando la donna si alloga in familia, non può affatto essere esclusa dalla successione feudale.

Più risposte, e tutte convincentissime abbiamo noi per tal opposizione. E primamente conviene riflettere, che le parole della Prammatica allegate non formano altro, che una breve narrativa della supplica, nella quale i Feudatarij esponendo un modo come dalle famiglie acquirenti si potean perdere i feudi, dissero, che ciò addiveniva per casarsi le donne in aliena famiglia. Siegue quindi immediatamente la dimanda. *Supplicò la M. V. che si degni abilitare i presenti feudatarij, e futuri titolati, e non titolati etiam quelli che non avessero feudi quaternati, che di loro feudi, e stati possono tam in actu inter vivos, quam in actu ultimae voluntatis disporre in beneficio di quel mascolo della loro famiglia, quale nel tempo della disposizione succederea non essendovi femmina in proximiori grado, non ostantechè vi fossero donne similmente in gradu* suc-

succcessibili & proximiori . Premesso ciò , ancorchè noi
 conceder volessimo , che la narrativa comprenda la par-
 ticolare esclusione della donna , che si maritasse in alie-
 na famiglia ; pure non si potrà negare , che la diman-
 da , o sia conchiusionè contenga l' esclusione genera-
 le delle donne . Ed in tal caso chi non sa , che la
 grazia non prende mai sua norma dalla narrazione ,
 ma sì bene dalla dimanda : e che quando la narra-
 zione difforme sia dalla dimanda , questa , e non quel-
 la attender si debba ? Così insegnarono i Dottori di
 buon senso : *Responsum conformandum est petitioni de*
de arate D. de inter. act. Item argumentare ; quod
ex forma petitionis formanda est sententia ; quia ex
petitione apparet qualiter , C. de quo sit. actum (1) .
 Ed a tal uopo si può leggere ciò , che lasciò scritto il
 de Ponte nell' intero Consiglio XLIII. il quale ne
 assicura esser questa una verità non soggetta ad op-
 posizione alcuna ; *ut est notorii juris* secondo la sua
 espressione (2) .

L

Se

(1) *Gloss. in cap. 13. de fide instrument.*

(2) *Motivum hoc non indiget responsione ; nam conclusio*
supplicationis est illa , que attendi debet , non autem
ipsius narratio , ut est notorii juris .

Se dunque la Città dimandò , che a' Baroni fusse permesso di escludere assolutamente e senza distinzione alcuna la donna prossima succeditrice , e di chiamare il maschio agnato , il quale succeduto farebbe se la donna stata non vi fusse ; e se la grazia fu accordata giusta la dimanda ; qual argomento mai si può trarre dal proemio alla domanda premesso , il quale non contiene che una semplice narrativa ?

Nè giova in secondo luogo il dire , che il fine della legge si ottiene , maritandosi la donna nella famiglia ; perchè potremmo noi rispondere , che se si avvera il fine , non si avvera il mezzo , che i Supplicanti , e'l Principe concedente volle , che si serbasse a conseguir cotesto fine . Di fatti i Baroni non solamente ebbero in mira la conservazione de' beni nelle famiglie ; ma vollero pure , che nelle famiglie i beni si conservassero per mezzo di quell' agnato , il quale farebbe stato il più prossimo , se la femmina non vi fusse . Questo per lo più non si verifica nella donna , ancorchè si alloggi *in familia* , potendosi essa alloggiare con uno della famiglia , ma che non sia quegli , che il Baronaggio chiese di poter invitare alla successione de' feudi . Se dunque la legge nel permettere a' feudatarj l'esclusione della donna , accordò loro pure di

di poter chiamare alla successione non indistintamente ogni agnato della famiglia, ma colui, che presupposta la mancanza della femmina, sarebbe stato il più prossimo; è da dire, che non si verifica in tutte le sue parti il fine della legge, quando non venga esclusa altresì la donna, la quale si mariti *in familia*.

Ma, quì ci si opporranno le parole della supplica data al Sovrano nel parlamento del 1617., che sono le seguenti: *Supplicano perciò la M.V. si degni confermare, e di nuovo concedere la detta grazia (del 1595.) con dichiarare ancora, e di nuovo concedere, che quella s' intenda in tutti i feudi predetti, tanto nuovi quanto antichi, tanto acquistati, come acquistandi, e che la predetta disposizione tra vivi, o per ultima volontà, possa farsi a beneficio di persona della famiglia, ancorchè non fusse in grado successibile; ed essendovi la femmina in grado tanto in linea discendente, o ascendente, quando anche in linea trasversale; ancorchè il detto mascolo nominando, fusse precduto da altri in grado, o pure per ragion di primogenitura. E questo s' intenda non solo quando i feudatarj avessero femmine per loro successori, ma mascoli discendenti da femmine, che non fossero della famiglia di essi feudatarj.* Or dalle trascritte parole si

raccoglie, dice il nostro riverito contraddittore, che il fine della dimanda si fu la conservazione de' beni nella famiglia, per mezzo di qualunque agnato si fusse, e che per conseguenza maritandosi la donna con chiunque della famiglia non rimane esclusa, non avverandosi in tal caso, che i beni *si perdono dalle famiglie acquirenti.*

Cotesto argomento nè punto nè poco può giovare all'assunto della parte avversa; e che sia così si dimostra colle seguenti incontrastabili riflessioni. Avea la Città nel 1595. dal Re Filippo II. ottenuta la grazia registrata nella Prammatica XXXIII. *de feudis* di poter cioè escludere la donna prossima succeditrice, e di chiamar quell'agnato, il quale sarebbe stato il successore, in mancanza della femmina suddetta. Nel 1617. dimandò non solo la confermazione di cotesta grazia, ma ancora l'ampliamente della medesima, ad oggetto cioè di poter fondare maggiorati all'uso di Spagna con chiamate irregolari. Non tornava ciò conto al Regio Fisco, perchè farebbero in tal modo cessate le devoluzioni a suo pro. Quindi ne avvenne, che la grazia del 1595. restò nel suo piede, e la estensione di essa fu negata. Come dunque si può trarre argomento dalle parole della supplica succennata, la quale

le avea un oggetto o quanto più esteso, di quello che si ebbe in mira nel 1595.?

E che la cosa stia così, come da noi si riflette, raccoglietela dalla supplica formata dalla Città nel 1620. In essa si disse: *Supplicamo V. M. sua servita conceder grazia; che i Baroni, e Feudatarij del Regno . . . possano disporre e far fedecomessi di detti loro feudi, e possano vincolargli perpetuamente; di modo che quando v'è alcuna femmina o mascolo discendente da femmina, e successivamente, non succeda; ma in luogo suo succeda un mascolo; ancorchè sia in qualsivoglia grado rimoso, e non compreso, e così possa estenderlo in beneficio de' mascoli di tutta la sua famiglia in infinitum.* E con più chiarezza manifestò la Città il suo desiderio nel 1642. nelle parole, che sieguono: *Che possano fare detti fedecomessi conforme i majoraschi di Spagna, a beneficio di qualsivoglia persona di loro famiglia, ancorchè non fosse in grado successibile all'istitutore del majorasco, o fedecomesso, ovvero all'ultimo possessore.* Quindi è da dire piuttosto, che dal desiderio, che dimostrò il Baronaggio di voler la facoltà d'istituire majoraschi all'uso di Spagna, si ravvisa anzi che fin dal bel principio delle sue dimande, cioè fin dal 1595. ebbe in mira l'esclusion

zion generale delle donne , la quale per tali majoraschi necessariamente si richiede .

Tanto poi è lontano , che colle ultime parole della supplica del 1617. soprarrecate la Città chiesto avesse la facoltà di poter escludere soltanto la donna maritata fuor della famiglia ; che anzi da esse ci vien somministrato forte argomento , che escluder si vollero generalmente le donne . Di fatti la Città dimandò la facoltà di poter chiamare alla successione l'agnato anche in grado non *successibile* ; e chiese , che ciò intender si dovesse ed a danno delle femine in generale , e del maschio discendente da femina , che non fosse della famiglia del testatore . Or questa ultima clausola non riguarda certamente la femina , ma sì bene il figliuolo della femina agnato , il quale si voleva preferito nel concorso di un estraneo , e non già nel concorso di un maschio capace della successione . In somma chiese la Città di poter invitare alla successione il maschio anche in grado non *successibile* quando vi fosse la femina , ed il maschio discendente dalla femina , che non fosse della famiglia ; ma non già quando vi fosse il figliuolo della femina agnato .

Ma se a nulla giovano alla parte avversa gli addotti

dotti argomenti ; molto meno può giovare quello , che si trae dalle parole della supplica della Città presentata all' Imperador Carlo VI nel 1720. Quivi si dice : *Perciò si supplica a togliere tutte le dette , ed altre controversie con dichiarare , e concedere espressamente , che si possa anche per via di sostituzione diretta , e fedecommissaria pura , e condizionale disporre de' feudi antichi , e nuovi anche rivolti , e di gran momento con esclusione non solo della femmina immediata , e del maschio discendente dalla femmina , anche se questa fosse maritata nella famiglia , che sarebbe immediato successore ; ma anche perpetua nelle femmine , e loro discendenti .*

Or da queste parole si vuol dedurre , che la grazia del 1595. circoscritta nell' esclusione della donna maritata in famiglia estranea , invano siasi voluta ampliare nel 1720. alla esclusione della donna maritata in famiglia : Ma si dovea riflettere , che le trascritte parole vengono immediatamente accolte da queste altre : *Con doversi intendere sempre l' esclusione suddetta praterquam ad commodum , nisi in beneficio del maschio agnato rimoziore , all' elezione del disponente anche in grado non successibile .* A buon conto la Città dimandò l' esclusione della femina maritata-

tata *in familia* anche a pro dell' agnato più rimoto, in grado non *successibile*. Coteffa facoltà, secondochè il riverito Contraddittore dice, non le fu accordata. Dunque qual conseguenza da ciò si può trarre? Altra certamente non se ne potrebbe dedurre, che la donna maritata *in familia* non possa esser postposta all' agnato più rimoto in grado non *successibile*; ma sì bene all' agnato capace di succedere. Quindi potrà giovare in menoma cosa tal conseguenza a D. Cristina Spinelli? No certamente; se tanto è lontano, che D. Scipione Spinelli sia l' agnato più rimoto in grado non *successibile*, che anzi è quell' agnato, che la grazia del 1595. confermata poi nel 1720. espressamente vuole ammesso alla successione, posta l' esclusione della femina.

Ma non rifina il valente contraddittore, e per dimostrar, che la grazia del Re Filippo II. non comprende l' esclusione della donna maritata nella famiglia, oppone qui la consulta fatta dal Presidente Gaetano Argento, in nome del Collaterale, sulla supplica suddetta del 1720. Dicesi in essa così: *Chiedendosi oltre a ciò che possa il Feudatario anteporre il mascolo agnato anche alla femina casata nella famiglia, ed al figlio mascolo di questa nato da tali nozze, il che non sarebbe permesso per*

la detta *Prammatica* 33. così per le massime comunemente ricevute, per le quali la femina in questo caso si considera come mascolo, ed il figlio nato dal matrimonio contratto con persona della famiglia ed è agnato, e più prossimo; potendo prestarsi il grado della madre, e l'agnazione del padre; come per quelle parole della detta *Prammatica* SI CASANO IN FAMIGLIA ALIENA.

Cotesta supplica dovette esser certamente relativa alla domanda fatta dalla Città nel mentovato anno 1720. e noi finora abbiam veduto, che la Città chiese la facoltà di posporre la donna maritata nella famiglia anche prossima succeditrice, e'l maschio nato da costei all'agnato anche in grado non *successibile*. Ciò non era permesso certamente dalla grazia del 1595. la quale se permise l'esclusion della donna indistintamente, o che fosse, o no maritata in famiglia, come sopra si è dimostrato, il permise a pro di quel maschio, che succeduto farebbe, se la femmina non vi fosse stata, e non già a pro di qualunque agnato anche incapace della successione a' feudi. E questo appunto è da credere, che dir volle quel dotto personaggio colle parole trascritte della sua consulta. Ma noi vogliamo pur concedere, che l'Argento confondendo la

M gra-

grazia , che allora si chiedea , con quella già ottenuta nel 1595. avesse voluto dare a questa l'interpretazione , che ora le si vuol dar dalla parte avversa . Qual documento potrà tal interpretazione recarci , quando a favor nostro abbiamo la legge espressa ? Si è per noi sopra accennato , che nell' interpretazione di una grazia attender si debbono le parole della dimanda , e non già le parole proemiali ; e se le parole della dimanda furon generali , mal si trae argomento dalle ristrette parole del proemio , ancorchè contengano la cagion di quella , dovendo sempre la causa prender sua misura dalla dimanda medesima . Vogliamo per soprappiù ora aggiungervi , che trattandosi di grazia , niente ambigua perchè conceduta su di una dimanda , le cui parole son chiarissime , al dir del Camerario , e del Montano , devesi essa *in expresso latissime interpretari* (1) . E poi volendosi concedere , che causa *impulsiva* della legge fossero stati i matrimonj delle donne fuori delle famiglie , sarà mai vero , che cessando tal causa , cessi la legge po-
fi-

(1) *Camerar. in Repet. l. Imperialem. Montan. de Regalibus §. 11. n. 14.*

fitiva, la quale misurar si dee dalla volontà del Legislatore? Certamente che no: perchè al dir di tutt' i Dottori di buon senso: *Sufficit ratio generalis in omnibus, quæ sunt de justitia positiva; scilicet quia placuit legislatori, l. 1. §. 1. D. de postul. unde est pro ratione voluntas, & supposita potestate, non est quarendum de ratione* (1). Nè altrimenti il Tiraque-
*Istud quidem multi non admittunt, sed e diametro contrarium dicunt, ut scilicet non cesset len-
 cessante ejus causa, nisi id dictum sit expresse ea le-
 ge, vel nisi postea revocetur: licet enim cesset causa,
 remanet tamen ejus auctoritas, quæ eam facit dura-
 re* (2).

Molto meno però giova il ricorrere alle massime comunemente ricevute, per le quali la femmina maritata con persona della famiglia si considera mascolo, ed il figlio è agnato più prossimo, potendo prestarfi il grado della madre, e l'agnazione dal padre. Cotesse massime se furon ricevute ne' fedecommissi agnatizj, per

M 2

una

(1) Veggasi il Baldo sulla leg. 1. de sec. nupt.

(2) In tractat. cessante causa cessat effectus p. 1. num.

una mera finzione non possono in modo alcuno adattarsi alla grazia, la quale essendo una legge feudale non è soggetta alla congettura della volontà, come i fedecomessi lo sono. Ma oltre a ciò degno è di riflessione, che coloro i quali fecer valere le massime accennate ne' fedecomessi agnatizj, non mai ammisero a questi la donna, ma o il marito, o i figliuoli della donna. Potremmo noi a tal uopo citare infinità di Dottori; ma per amor della brevità ci contenteremo di rapportare l'autorità del Pellegrino, il quale difendea appunto una femmina maritata *in familia*: *Femina proximior*, egli dice, *nupta remotior de familia, facit illum proximiozem, & in ejus filios propagatur agnatio; & sic succedit maritus, & ejus filii ex persona feminae nuptae in familia* (1).

Nessuno però meglio del Raudense additata avea di ciò la ragione. Dice costui, che tra le altre cose, le quali si richieggono, perchè la donna maritata *in familia* possa ammetterli a' fedecomessi agnatizj, si richiede pure: *Quod ille maritus non habeat bona ex causa dotis, sed tamquam unus de familia: Nam quidquid scri-*

(1) *Conf. 50. n. 4.*

scripserit Cravetta conf. 831. si possidet tamquam maritus ex causa dotis, talis possessio non est in consideratione, quia in casu dissolutionis matrimonii propter mortem mariti dos debet restitui uxori, quae potest nubere in extranea familia: qui enim potest cogi ad alteri restituendum non dicitur recepisse, l. I. C. de vend. rer. fiscal. Et non dicitur quis habere id, quod jure ab eo auferri potest, l. omnis §. 1. de reg. jur. (F).

Posto ciò, se il marito, o i figliuoli della donna, e non mai la donna stessa si vollero ammettere, per questa massima da' Dottori introdotta con una mera finzione a' fedecomessi agnatizj; non sappiamo noi come adattar si possa tal massima al caso presente, ove si tratta di fedecomessi sopra a feudi. Noi non siamo in giudizio contro al marito di D. Cristina, nè possiamo esserlo, non essendo essa allogata: e poi qual diritto potrebbe su i feudi acquistare il marito per mezzo della moglie, tranne un titolo rivocabile per la legge feudale medesima; quando la donna vedova del primo marito, e senza figliuoli, voglia contrarre un secondo matrimonio con un estraneo?

Di

(1) *Respons. 3. n. 25.*

Di fatti si vegga come i Tribunali han fatto valere co-
 teste massime ne' casi somiglianti , Nella causa soprar-
 recata agitata in S. C. per la successione del Duca
 di Andria ; quel supremo Tribunale valer non fece
 l'opposizione di D. Emilia Carafa, la quale sostenea
 di non poter esser esclusa , perchè maritata col Duca
 di Maddaloni della stessa famiglia . Quindi decise ben
 due volte a pro di D. Ettore Carafa , niun conto te-
 nendo delle opposizioni che da essa D. Emilia si fa-
 ceano (1) ,

Ma degna di maggior considerazione fu la decisione fat-
 ta dallo stesso Tribunale a pro di D. Francesco di
 Somma . Il Principe di Colle escludendo Niccola di
 Somma nipote *ex filia nupta in familia* , invitò alla
 successione della Terra di Circello il suo fratello D.
 Francesco di Somma . Surta quindi lite tra costui , e
 'l nipote del testatore Niccola di Somma , il S. C.
 a ruote giunte , e con conformità di voti valer fe-
 ce la disposizione del Principe di Colle , assolvendo
ab impetitis l'erede scritto , Sentasi Pietro di Fusco
 il

(1) *Marad. Singul. rer. practicab. ad singul. 162. C.*
 163. n. 14.

il quale di tal esempio si servì difendendo Ettore Carafa. *Nullus vero ausus fuit de validitate ejusmodi dispositionis dubitare, nisi tantummodo post aliquos annos Principissa Foreni . . . quod masculus proximior de familia, in quem vigore gratia poterat, omis- sis feminis, de feudis disponi; non erat ille Franciscus frater heres institutus, sed Nicolaus Maria junior, qui erat nedum nepos ex filia, verum etiam masculus de eadem familia, & proximior . . . Nihilomi- nus late discussa causa, fuit junctis oculis heres insti- tutus absolutus ab imperitis, & ut fertur, unanimi consensu. Né punto, né poco poi giova allegare la decisione fatta da Alfonso I. a pro del Conte Gio: Giacomo Sanseverino figliuolo di Ferdinando, e di Violante nipote ex filio di Ugone Sanseverino; per- chè la condizione apposta al fedecommesso, che si pretendea dal figliuolo della donna allogata in fami- lia, altra non era, se non se che attender si dovesse solamente il cognome; *solum cognomine attento* (1).*

Ma molto meno fa al caso la causa agitata pel fedecom- messo fondato dal Duca di Monteleone tra Ettore, e Fa-

(1) *Rovit. Consil.* I. n. 45.

e Fabrizio Pignatelli con Girolama figliuola del Duca, maritata col nipote del Principe di Noia anche esso della famiglia del testatore. Perchè cotesta causa terminò con un solenne accordo, per mezzo del quale fu dato a Girolama il possesso de' beni al fedecommesso soggetti; essendo già l'agnato prossimo di età decrepita, e fuor di speranza di aver prole (1).

Finalmente non vogliam noi rimanerci di recare una decisione dello stesso S. C. fatta in tempi a noi vicinissimi, e del tutto adattabile al caso presente. Alla successione della Casa di Avellino aspirava D. Gaetana Caracciolo unica figliuola del Principe di Avellino, e D. Giovanni Caracciolo fratello di costui, come quegli, che esso Principe facendo uso della grazia invitato avea alla successione feudale, esclusa la figliuola. Opponea D. Gaetana a D. Giovanni tra le altre cose, che veniva essa chiamata alla successione del Maggiorato di un milione, e dugento mila ducati istituito dal Principe Marino Caracciolo nell'anno 1669. col quale se venivano escluse le fem-

(1) *Theodor, allegat. 88.*

femmine, espressamente però chiamate venivano quelle, che si maritassero *in familia*: e che avendo essa a tal condizione adempito con essersi allogata con D. Ferdinando Caracciolo della stessa famiglia, dovea perciò essere ammessa alla successione, senza tenerfi conto del testamento paterno. Sostenea in quella causa uno de' nostri valenti Contraddittori, tra gli altri Avvocati, la difesa di D. Giovanni Caracciolo, e dettamente da suo pari dimostrò, che la femmina maritata *in familia*, anche viene esclusa dalla grazia; e che avendo chiamato D. Marino Caracciolo la femmina erede, *casata, o la quale si volesse casare in familia*, e non essendo D. Gaetana erede pel testamento dell' ultimo Principe di Avellino, col quale era stata ella esclusa, non era perciò un mezzo atto a trasferire il maggiorato nel marito. Questi, ed altri somiglianti argomenti recati dal nostro Contraddittore, e da' suoi Colleghi in quella causa di gravissimo momento, furon tali che mossero il S.C. a ruote giunte, e con conformità di voti a decidere ben due volte a pro di D. Giovanni, oggi Principe di Avellino. Or che cotesta causa sia del tutto somigliante a quella, che abbiam per le mani, chi è che'l può negare? Volendo noi per poco concedere al nostro Avversario, che il Principe

N
Car-

Carlo Spinelli avesse chiamato alla successione del suo maggiorato la femina, che si maritasse *in familia*; non si potrà mai negare che egli chiamò la femmina *erede dell'ultimo possessore*. D. Cristina Spinelli primamente non è allogata, e se allogata fosse nella famiglia sarebbe anche esclusa per le grazie; ma oltre a ciò non è certamente erede in virtù del testamento di Carlo Filippantonio, col quale *per modum regulae* vennero dalla successione escluse le femmine; e molto meno è erede dell'ultimo possessore, il quale in tutte le sue parti il suddetto testamento confermò. Dunque difendendo noi D. Scipione Spinelli possiamo opporre al nostro Contraddittore quel tanto, che egli oppose allora con felice successo a D. Gaetana Caracciolo; ricordandogli in ciò fare delle parole del Giureconsulto Ulpiano: *Quis enim aspernabitur idem jus sibi dici, quod ipse aliis dixit, VEL DICI EFFECIT?* (1).

In quell'occasione però il nostro Avversario, oltre a quel, che pocanzi abbiain divisato, sostenne pure, che anche sulla ipotesi, che la donna col matrimonio nella famiglia faccia per una mera finzione acquisto del sesso, essen-

(1) L. I. D. *Quod quisque juris in alterum &c.*

dosi D. Gaetana maritata un anno dopo della morte del padre non potea questa finzione *retrotrarsi* in pregiudizio del maschio, che il suo diritto già acquistato avea per effetto della grazia. E ben si apponea il riverito Contraddittore. Di fatti chi non sa, che il dominio delle cose non può stare per un momento sospeso, e molto meno il beneficio della feudalità, il quale mancando il vassallo, tornar dee immediatamente al padron diretto? Ma oltre a ciò chiarissime sono le parole della supplica dalla Città presentata al Re Filippo II. nel 1595. per le quali parole chiara si scorge la volontà del Baronaggio di voler escludere le donne nubili, senza aspettarli il loro matrimonio. *Alte quali donne possa detto feudatario sopra detti suoi feudi, e feudi stabilire tanto, quanto li parerà per sua dote, ed essendo maritate per amorevolezza di donarli, e lasciarli &c.*

Il dotto Giuseppe de Rosa scrivendo per la cattedra, cioè non animato da passione di causa insegnò, che l'abilità ne' termini della grazia, trattandosi di disposizione testamentaria, si richiegga nel tempo della morte dell'ultimo possessore: *Et sic in dispositione inter vivos attenditur tempus ipsius dispositionis, qua statim habet effectum: in dispositione vero ultima vo-*

*tantatis inspicitur tempus mortis , in quo dispositio
prædicta effectum sortietur (1) .*

Anzi il Rodoerio , il quale avea detto , e confermato
sebben con frivoli argomenti , che in cotesto caso in-
terpellar si debba la donna , affinchè scelga tra deter-
minato tempo il marito , egli stesso distrugge tal opi-
nionc colle seguenti parole : *Verum enimvero , quo
prædicta multum probare videntur , ea nihil stringunt.
In tantum si quidem per feminam nuptam in fami-
lia , aut per masculos ex ea sic nupta susceptos ,
ceteris impedimentum paratur in successiombus majo-
rarium pro masculis institutorum ; IN QUANTUM VIVO
ULTIMO POSSESSORE , EJUS FILIA IN FAMILIA NUBAT ;
quia tunc impedimentum , & qualitas impeditiva con-
currit in illo instanti delata successiombis & sic tempo-
re habili . Ceterum his cessantibus , quum majoratus
nequeat stare vacuus , nec in suspensio ; per consequens
per mortem masculi possessoris transit velut sagitta in
alium masculum ab institutore vocatum , iudicio insti-
tutoris , & ministerio juris , cuius effectus , postquam
consummatus est , nequit retractari , eo prætextu , quod
fa-*

(1) *De Rosa lect. feud. X. n. 10.*

*famina, quæ superstes remansit, nupserit in familia,
& filios masculos susceperit (1).*

Or adattando le cose fin qui dette al caso, che abbiamo per le mani, possiam conchiudere, che la donna ancorchè maritata si trovasse *in familia* è esclusa in vigor della grazia; e che molto più esclusa rimaner dee D. Cristina Spinelli, la quale trovandosi nubile, non ha nè pure quella qualità, che secondo una mera finzione de' Dottori la renda abile a poter toglier a D. Scipione Spinelli un diritto già acquistato.

CA.

(1) *Rodoer. in Comment. Pragm. XXXIII. de feudis
cap. 20. n. 14. & seq.*

CAPITOLO II.

Particolari maggiorati a quali son chiamati sempre i mascoli, escluse le femine della Casa di Cariati.

AVendo noi dimostrato, che tutti i beni della Casa di Cariati sì feudali, che burgenfatici a D. Scipione Spinelli si appartengono, sembrerà forse inutile questo secondo capitolo. Non si è però da noi stimato tralasciarlo, sì perchè riluca per ogni banda al cospetto del Signor Giudice Delegato la ragione del nostro Cliente; sì ancora perchè con particolare istanza si è pure dimandata la spettanza di tali maggiorati. A proceder dunque con ordine si dividerà il medesimo in tanti paragrafi, quanti sono i maggiorati di detta famiglia.

§. I.

Maggiorato di Giambatista Spinelli del 1520.

IL primo di questi maggiorati è quello di Gio: Battista Spinelli del 1520. Costui, ch' era Conte di Cariati, col suo ultimo testamento istituì suo erede uni-

universale , e particolare il suo unico figliuolo Ferdinando in tutti i suoi beni , tra i quali con ispezialità descrisse i seguenti : Il Contado di Cariati colle Città , e Terre adiacenti ; La Baronia di Fuscaldò , anche colle Terre , che le appartenevano ; Un Feudo disabitato denominato Pantana , i beni feudali , ed allodiali spettanti alla detta Contea , e Baronia co' dritti , giurisdizioni , e dignità ad esse annessi . La sua Casa sita nella contrada del Sedile di Nido di questa Città , ed il suo giardino con masseria , e Case site fuori di questa Città , e propriamente nel luogo , che diceasi la masseria del Conte di Cariati ; e quindi soggiunse : *Item volo , quod in dicto Comitatu , & Baronia , domo , & jardeno cum massaria succedat semper primogenitus tam mihi , quam heredi meo , & successive heredibus in perpetuum , masculus , sive femina etiam in capillo existens juxta dispositionem Regni Constitutionum de successione feudorum loquentium . Et quamvis dicta domus , & jardenum cum massaria non sint feudalia , tamen ne a dicto Comitatu , & Baronia dividantur , volo quod semper perveniant ad eundem , ad quem dicti Comitatus , & Baronia pervenerint , dummodo sit de heredibus meis , & heredum meorum in infinitum , & quod*
nul-

nullatenus possint dividi , & secundogeniti masculi ,
 sive feminae nil possint petere , sed tantum habeant
 vitam , & militiam , & feminas doctas de paragio ju-
 nta Regni Constitutiones ; Et si casus evenerit (quod
 absit) quod dictus Comitatus , Baronia , domus , & jar-
 denum cum masseria perveniant ad feminam , volo quod
 filius ex illa descendens , qui in dictis Comitatu ,
 Baronia , domo cum masseria successerit , debeat vocari
 de domo Spinelli , & facere arma ejusdem domus
 Spinelli , & alii descendentes ex ipso ; alias in dictis
 Comitatu , & Baronia domo , & jardeno cum masse-
 ria succedere non possit . Et si casus evenerit , quod
 Deus avertat , quod aliquis ex predictis posteris meis
 moreretur sine heredibus vivis , qui in dictis feudis
 succederent ; & Comitatus , & Baronia aperirentur
 Regi , & Curia , tunc dicta domus cum masseria ad
 legitimum morientis heredem perveniant .

Et quia desiderium meum est , & ita Deus concedat ,
 quod Comitatus , Baronia , domus , & jardenum cum
 masseria predicta semper sint dicti filii mei , & alio-
 rum ex ipsis discendentium , ut supra , de domo Spi-
 nella , ideo volo , & mando , quod dictus Comitatus ,
 Baronia , & domus , & jardenum , cum masseria non
 possint alienari , neque obligari in totum , nec in par-
 tem

sem etiam minimam in contractibus inter vivos, etiam si occurreret necessitas pro dote danda, vel alius casus occurreret, per quem res alienari prohibita, posset alienari. E prevedendo il caso, che alcuno de' suoi eredi venisse contro del precetto datogli, ordina, che gli dovesse succeder colui, che immediatamente vien chiamato per effetto di cotesta disposizione.

Premesse le cose fin quì dette, non ci è chi non vegga essere stata aperta volontà di cotesto testatore di dovere in ogni tempo ad esso lui nelle robe già dette succedere il figlio maschio, ed i discendenti di costui sempre del cognome Spinelli; ma come ei sapeva, che per le leggi del Regno nel 1520. non poteano le donne in mancanza de' maschi escludersi a patto alcuno dalla succession feudale; ed essendo suo fermo stabilimento, che il possessore de' feudi gli succedesse ancora nella Casa, nella masseria, e nel giardino diviso senzachè mai gli uni dagl' altri potessero dividersi: così volle, che avvenendo, *quod absit*, il caso della succession feudale in persona della donna, questa ancora godesse degli altri suoi effetti, che ei di sopra aveva descritti. Or se nel 1520. fosse stato al Baronaggio già permesso di escluder le donne tanto dal

O

prez-

prezzo , quanto dal corpo de' Feudi , chi mai può dubitare , che il Conte di Cariati le avrebbe assolutamente escluse , per conservar sempre la sua agnazione , e 'l cognome Spinelli . Tanto appunto ci fan comprendere le espressioni trascritte ; e che se ciò egli non fece , cagion ne fu la legge della successione feudale , che gliel vietava .

Ma se col correr degli anni colle Prammatiche XXXIII. e XXXIV. *de feudis* , e colla grazia del 1720. fu tanto permesso a' feudatarj di questo Regno ; e se di coteste grazie , come sopra si è già dimostrato , fece uso specialmente Carlo Filippo Antonio Spinelli , e l' ultimo defunto Principe di Cariati , non sa capirsi come dovendo il giardino , la Casa , e la masseria lasciati dal Conte di Cariati , spettare a colui , che fosse successore ne' Feudi , debbano di presente appartenersi a D. Cristina , la quale per le cose dette esclusa è da' Feudi della Casa di Cariati .

Se D. Gio: Batista Spinelli avesse chiamato alla successione de' furriferiti beni burgenatici persone distinte da coloro , che doveano ne' Feudi di casa sua succedere , tanto potrebbe oggi D. Cristina dire , che trovandosi essa invitata alla successione del fedecommesso col-
le

le parole *masculus, sive femina*, debba escludere ogni altro agnato più rimoto ; ma avendo tutt' altro il Conte di Cariatì prescritto, cioè, che alla masseria, al giardino, ed alle case succedesse sempre colui, che dovea ne' beni feudali succedergli ; essendo essa da' Feudi esclusa, necessariamente il dee essere anche dalle robe suddette, che come s' è veduto non fanno che un sol patrimonio co' beni feudali, senzachè tra di loro potessero mai dividersi.

Nè quì vale il dire, che in altri tempi succedette a' Feudi, ed a' beni della casa di Cariatì una donna ; poichè se ciò accadde, ebbe il suo sostegno nel non ritrovarsi allora le femmine di questa famiglia escluse dalla succession feudale, per particolari disposizioni de' loro maggiori. Ma dal 1724. in qua avendo i Principi di Cariatì *pro tempore* fatto uso nelle loro disposizioni delle grazie accordate al Baronaggio, specialmente per escludere le donne, ed anteporre l'agnato più rimoto, non è più da discuterfi nel caso presente, che esclusa D. Cristina *jure optimo* dalla succession feudale, esclusa pur sia dal fedecommesso, di cui ragioniamo, al quale espressamente è invitato e chiamato colui, ch'è il legittimo successore de' feudi di questa illustre Famiglia.

§. II.

*Maggiorato di Carlo Spinelli Duca di
Seminara del 1565.*

Carlo Spinelli Duca di Seminara nel 1565. avendo più figliuoli maschi, e femine, fece suo erede universale Scipione suo figliuol primogenito, ed eredi particolari i suoi figliuoli secondogeniti, ed alle sue figliuole femmine lasciò le doti di paragio. Previde, che il suo erede universale morisse con figliuola femina, senza lasciar di se maschi; e che quella per le leggi del Regno dovesse ne' feudi di Casa sua succedere; in tal caso dispose a beneficio degli altri suoi figli maschi, e di loro discendenti *masculini sexus, aetatis semper prerogativa servata*, cioè che siegue: *Item detto Signor Duca ordina, e dispone, che quando, quod absit, il detto Scipione suo primogenito morisse senza figli maschi legittimi, e naturali ex corpore legitime discendenti, ma con figlia (sempre gli ascendenti di cotesta famiglia hanno abborrita la successione delle donne per quello, che da loro dipendeva) in tal caso si debbano pagare per quella succedesse nello Stato, e feudi di detto Signor Duca duc.*

duc. 150. mila correnti a detto Pietro Antonio secondogenito di esso Signor Duca , essendo però laico , o al suo primogenito mascolo tantum legitimo , e naturale ; ed in difetto al sopradetto Gio: Francesco essendo laico ut supra , ed abile a succedere in Feudo , o al suo primogenito mascolo ; ed in difetto al detto Filippo , o suo discendente mascolo tantum, a-tatis , & sexus semper prerogativa servata ; gravando detto Signor Duca per il presente legato la detta figlia , e l' eredità di esso Signor Duca a pagare detti ducati 150. mila ut supra : Item lo detto Signor Duca testatore ordina , e dispone , che succedendo forse il caso nel presente capitolo espresso , li detti ducati 150. mila si debbano depositare in banco pubblico in Napoli , affine che s' implichino in compra libera , e senza patto de retrovendendo in beneficio di quello , a chi per virtù di detta disposizione pervenissero. Quali beni da detti ducati 150. mila , ut supra comprandi non si possano , nè debbano in modo alcuno in tutto , nè in parte per qualsivoglia causa , etiam urgentissima vendere , alienare , pignorare , nec alio quovis modo pignorare , ed obbligare ; ma sempre , & in perpetuum pervengano , e debbano pervenire a quello , a chi per virtù di detta disposizione fatta per detto

Si-

Signor Duca competono , masculini sensus tantum ut supra ; ed in lor diserto al più propinquo della Casa , e famiglia Spinelli , che a quel tempo si ritroverà di quello , che morisse senza figli masculi legittimi , e naturali , ut supra , e loro discendenti masculini sensus , atatis tamen & primogenitura semper prerogativa servata : E QUESTO A FINE , CHE DETTI BENI COMPRANDI DA DETTI DUCATI 150. MILA RESTINO SEMPRE , ET IN PERPETUUM LIBERI NELLA CASA , E FAMIGLIA SPINELLI , E NON ALTRIMENTI.

Scrisse Carlo Spinelli Duca di Seminara il maggiorato di sopra trascritto nel 1565. tempo , in cui niuna grazia era ancora stata conceduta a' feudatarj di questo Règno o per escludere dal corpo de' Feudi le femine , o per potere su di essi far maggiorati in beneficio de' maschi della famiglia; quindi si valse egli di quella autorità , che per ogni legge , ed uso di giudicare gli competea , di condannare cioè il suo erede co' suoi discendenti , che morissero senza figliuoli maschi , a pagare in beneficio del prossimo agnato ducati 150. mila per impiegarsi in sicura compra , e per rimanere *in perpetuum* liberi nella Casa , e famiglia Spinelli .

Il caso preveduto dal testatore non dovrebbe , che oggi

ve-

verificarsi ; e per conseguente quando D. Cristina Spinelli fosse capace di succedere a' Feudi di sua Casa , dovrebbe pagare prontamente al figliuol primogenito del Presidente Spinelli discendente per linea retta da Carlo Duca di Seminara , ducati 150. mila per impiegarsi in sicura compra , e da rimanere soggetti alle leggi di un perpetuo maggiorato ; affinchè sempre cotesti duc. 150. mila si godeffero dalle persone della famiglia , ed agnazione Spinelli , discendenti però dal detto Carlo Duca di Seminara .

Nè qui può opporsi , che non essendo avvenuto il caso di esser morto Scipione figliuol primogenito di Carlo senza figliuoli maschi , fosse perciò la detta sostituzione mancata ; perchè dalle parole fedelmente di sopra trascritte , si ravvisa , che il Duca di Seminara non ordinò una sostituzione fedecommeffaria *primi gradus* , ma sì bene un maggiorato da durar tanto , quanto durava la sua discendenza , e da verificarsi , quando una femina avesse dovuto a' suoi beni feudali , e burgenfatici succedere . Non crediamo opportuno parlar qui della chiara conghiettura della volontà di cotesto testatore , per essere chiari , e limpidi gli argomenti della sua disposizione , che il nostro assunto per ogni banda sostengono , e per non abusare della bontà , e de' lumi
di

di quel grave Senatore , che dee di questo affare decidere . Del resto quando per noi cosa fu di ciò si avesse a dire , avremmo a ripetere ciò , che sta scritto nel principio dell' antecedente Capitolo , il che riuscendo superfluo , e forse noioso , ci contentiamo di aver accennate queste poche cose , dopo di aver in questo paragrafo inserita la disposizione del Duca Carlo ; rammentando sempre , che questi nostri argomenti prendono nel caso presente sempre più maggior forza , quando si rifletta , che D. Cristina essendo dalla successione de' Feudi , e Stati di Cariati esclusa , non può al presente nostro assunto opporsi in parte alcuna .

§. III.

*Maggiorato di Carlo Spinelli Principe di Cariati
del 1614.*

DA Scipione figlio di Carlo Duca di Seminara , del cui testamento nell' antecedente paragrafo si è ragionato , nacque Carlo Principe di Cariati , che prima di morire , nel suo testamento dell' anno 1614. fondò un maggiorato di duc. 150. mila a beneficio de' suoi

fuoi figliuoli maschi, e di loro discendenti anche maschi, escluse sempre le femine *ordine primogenitura*; e poi, estinta la sua linea mascolina, v' invitò le linee di Giulio Cesare Spinelli suo zio, di Muzio Spinelli Marchese di Fuscaldo anche suo zio, di Ettore Spinelli Principe della Scalea, di Fabrizio Spinelli Duca di Aquaro, di Vespasiano Spinelli Principe di Tarsia, e di Pier Gio. Spinelli. Cotesto maggiorato fu da noi dato alle stampe colle corrispondenti note, ed osservazioni. Cercammo in tale occasione dimostrare, che le femmine figlie dell' ultimo possessore del detto maggiorato, allogandosi con uom di Casa Spinelli del Seggio di Nido allora poteano succedervi, quando i maschi si trovassero tutti estinti. Ora non è nostro intendimento ripetere qui le cose già dette, ma solamente per fatto aggiungiamo, che quando pur disputa volesse di proposito suscitarsi sulla estinzione di tutte le linee chiamate, e de' loro discendenti maschi, per ammetter quindi la femmina dell' ultimo possessore; controversia alcuna non può mai intraprendersi, quando tuttavia ci sieno maschi discendenti dal testatore, e quando voglia per regola certa tenersi, che le donne dall' istesso testator Carlo discendenti sieno escluse dalla succession feudale per

P
aper.

aperta disposizione di Carlo Filippo Antonio , e di Scipione , e Gio. Batista ultimo defunto . Il caso avvenuto è appunto quello di ritrovarsi alla morte dell'ultimo Principe di Cariatì da un lato una femmina nipote *ex filio* del detto Principe, e dall'altro di lui nipoti maschi *ex fratre defuncto* , e che sono indubitatamente discendenti per linea retta dal Principe Carlo .

I maschi discendenti da tutte le altre linee in detto testamento chiamati possono dire estranei al testatore, e contemplati solo per conservazione di una lontanissima agnazione . Ma i di lui *abnepoti* figli, e nipoti de' suoi figli formano col testatore istesso per così dire una stessa persona . Quindi s'egli ebbe tanta cura di anteporre i maschi delle altre linee alle sue proprie figliuole , tanto maggiormente è da credere di aver voluto escludere le femmine assolutamente, e sempre , che ci fossero tuttavia maschi esistenti da esso lui discendenti . I nostri contraddittorisi sono con infinite sottigliezze studiati di debilitare il nostro sistema della generale esclusione delle femmine, per la ragione, che quando la donna figliuola dell'ultimo possessore si allogasse nella famiglia, dovea al maschio più rimoto anteporsi. Questo però avrebbe potuto (quan-
te

te volte per altro il testatore l'aveffe disposto) valere, quando concorresse al nostro maggiorato una donna discendente dal testatore con uno de' maschi delle linee contemplate ; ma non mai quando a questa donna facesse ostacolo un maschio anche dal testatore discendente ;

Cessa però ogni dubbio, che suscitarsi si voglia, quando si rifletta al tempo, in cui fu scritto questo testamento. Allora su de' feudi non potea farsi fedecommissario, e dubbio era per conseguenza se potessero escludersi le donne collaterali, per *fideicommissum*, e molto più se escluder si potessero le discendenti. Poteva in questa circostanza svegliarsi nell'animo del testatore il desiderio, che possessore del maggiorato fosse colui, che erede fosse de' feudi, o pure quella donna ancora, che non potendo dalla successione feudale essere esclusa, si fosse allogata con uomo di casa Spinelli. Ma oggi, che questi dubbj si sono dileguati, non sappiamo veramente comprendere come possan più suscitarsi. Sarà possessore sicuramente del detto maggiorato quel maschio, che per le ultime leggi del Regno, e per le disposizioni de' suoi maggiori è chiamato alla successione feudale ; e verificandosi tal qualità ne' figliuoli del fu Presidente Spinelli, costoro,

e non altri sicuramente debbono del detto maggiorato godere.

§. IV.

*Maggiorato di D. Giovanna di Capua Principessa di
Cariati del 1640.*

Giovanna di Capua Principessa di Cariati fu moglie di Carlo Spinelli, che nell'anno 1614. scrisse il suo testamento, e maggiorato di ducati 150. mila, del quale nell' antecedente paragrafo si è ragionato. Istituì essa nel suo testamento chiuso l'anno 1640. ed aperto, e pubblicato poi l'anno 1650., suo erede universale, e particolare Scipione Spinelli suo figliuol primogenito; e gravollo di un perpetuo fedecommesso primogeniale da verificarsi sempre in beneficio de' maschi ne' seguenti termini. *E voglio, che tutto quello, che pervenirà dalla mia eredità inclusi li ducati 15. mila; che in caso di alienazione della Terra di Palmi si devono restituire a me, e miei eredi, volendo, che anco, che non seguisse la detta alienazione della detta Terra li detti ducati 15. mila sieno inclusi nel seguente vincolo, e*
fi-

*fidecommesso, gravando in ciò il mio erede in ogni miglior modo, volendo, che non possa detrarre nè legittima, trebellianica, e falcidia, perchè colli detti pesti, e condizione lo fo erede, e voglio, che si possa godere li frutti soli della mia eredità, e non altrimenti, & voglio, che tutto il sopradetto resti soggetto a perpetuo vincolo, o fidecommisso, e che tutti quelli, che saranno da me nominati coll' ordine successivo, che sieno solamente usufruttuarij loro vita durante, succedendo in detti beni il detto Scipione Gioseffo Spinelli Principe di Cariati mio figlio, & erede, e dopo la sua morte li suoi discendenti mascoli da primogenito in primogenito, preferendo sempre la primogenitura, e linea masculina. E mancando, quod absit, la linea masculina di detto Principe mio figlio, voglio, che succedano nel modo detto di sopra le femine discendenti di detto Principe, che saranno più prossime all' ultimo moriente, osservandosi lo stesso, che ho detto di sopra tra' mascoli, cioè, che tra li discendenti di dette femine succedano sempre li primogeniti, e li mascoli, di modo che sempre, ed in ogni evento in ciascuno de' casi prescritti, & infra dicendi sieno preferiti li mascoli con la prerogativa, del sesso, e dell' età: a mancando tutte le
 fe-*

femine , ed anche i discendenti da femine di detto Principe mio figlio , dimodochè restasse estinta , quod absit , tutta la linea di detto Principe , voglio , che nell' istesso modo succeda D. Isabella Spinelli Principessa di Tarsia mia benedetta figlia , e li discendenti di essa nel modo , che ho detto di sopra delli discendenti del Principe mio figlio . E mancando , quod absit , dell' uno , e dell' altra la linea discendente delli detti miei figli , di modo che non vi restassero discendenti di me , voglio che nell' istesso modo succeda il Sig. Principe della Riccia mio nipote , e li suoi discendenti nell' istesso modo , che ho detto di sopra del Principe mio figlio . E qui sieguono altre chiamate , che inutile cosa è riferire .

Dall'accennato Scipione figlio di Giovanna , nacquero Carlo Filippo Antonio , che morì senza figli , e Gio: Battista , che generò Scipione . Da Scipione nacque il defunto Principe di Cariati , ed il fu Presidente Spinelli ; quindi non essendoci dell'ultimo defunto Principe figli , e discendenti maschi , non è da dubitarsi , che l' eredità , e successione tutta della nomata D. Giovanna di Capua Principessa di Cariati *jure primogenitura* spetti a' nostri clienti , che per linea retta discendono dal figliuolo di lei Scipione .

Do.

Dopo di aver trascritto le parole, che formano il presente maggiorato, inutil cosa è voler dimostrare essere esso tutto mascolino, e racchiudere in se quella reciproca *salvatoria*, che i nostri Dottori richiegono, perchè i maschi di una linea sieno anteposti alle femine dell'altra. Si lascino le dispute per li casi dubbj, e controversi, e quel che è chiaro, ed indubitato si lasci pure nella sua certezza. I maschi da maschi discendenti da Scipione erede istituito sono dalla testatrice chiamati colle parole: *E dopo la sua morte, (cioè dell'Erede istituito) succedano li suoi discendenti mascoli da primogenito, in primogenito, preferendo sempre la primogenitura, e linea mascolina; e mancando, quod absit, la linea mascolina di detto Principe mio figlio, voglio, che succedano nel modo detto di sopra le femine, che saranno più prossime all'ultimo moriente; affermandosi lo stesso, che ho detto di sopra tra mascoli, cioè, che tra li discendenti di dexe femine succedano sempre li primogeniti, e li mascoli; dimodochè sempre, ed in ogni evento in ciascuno de' casi prescritti, ed infradicendi sieno preferiti li mascoli colla prerogativa del sesso, e della età.* Ancora non si è dato luogo alle femine discendenti dal Principe Scipione; perchè, grazie a Dio, ci sono
ma-

maschi da esso lui discendenti , e per conseguenza debbono i nostri Clienti esser a D. Cristina preferiti nel godimento del detto maggiorato .

L'eredità poi di D. Giovanna di Capua fu , come apparisce dal suo testamento , oltremodo doviziosa , e trovasi essa confusa co' beni della Casa di Cariati , servando però in se la qualità di un perfetto maggiorato fondato per li maschi , ed in di loro total mancanza per le femmine . Serve dunque cotesto maggiorato , perchè non si ritardi nè pure un momento di darsi a' nostri clienti il possesso de' beni del defunto Principe , i quali oltre di spettar loro per le ragioni esposte nell'antecedente capitolo , ad esso loro pure s'appartengono per li molti maggiorati , e fedecomessi masculini , che sono tutti confusi , e mischiati co' beni suddetti ; dimodochè quando dovesse farsi separazione rimarrebbero questi da' suddivisati maggiorati interamente assorbiti ,

§.V.

§. V.

*Maggiorato di D. Isabella Spinelli Principessa
di Tarsia del 1674.*

Isabella Spinelli figlia di Carlo , e di Giovanna di Capua fu Principessa di Tarsia . Non ebbe essa figliuoli col Principe D. Ferrante Spinelli suo marito ; quindi volendo provvedere alla grandezza della sua famiglia , ed essendo della medesima creditrice in ducati cinquanta mila per ragion di sue doti , fondò su di essi un maggiorato con suo codicillo scritto a' 19. Gennaio 1674. che per un multiplico ordinato , doveva aumentarsi a ducati dugento mila . Le leggi , con cui cotesta Dama ordinò il suo maggiorato sono così precise , e chiare a favore de' nostri Clienti , che non ammettono disputa alcuna . Per conoscersi però quali erano i sentimenti degl' individui di questa distintissima famiglia in beneficio de' mascoli da essa discendenti , bene è sentirli colle proprie parole della detta disposizione , che son quelle sole , che faranno la dimostrazione del nostro assunto .

In primis io predetta Principessa D. Isabella codicillando dichiaro dover conseguire dagli Eredi , e beni an-

Q

co.

co feudali dell' Ill. qu. D. Carlo Spinelli olim Principe di Cariati mio Padre, e dell' Ill. qu. D. Scipione Spinelli successore Principe di Cariati mio fratello, con patto di retrovendere annui ducati 3500. una col di lor capitale, e proprietà di ducati 50. mila per causa delle mie doti lasciatemi dal detto qu. Sig. Principe D. Carlo nel suo ultimo testamento rogato per mano di Notar Gio: Simone della Monica di Napoli, in Curia del qu. Notar Troilo Schirelli, e poi promessi pagarmeli nell' atto delli miei Capitoli matrimoniali con il qu. D. Ferrante Spinelli Principe di Tarsia, firmati sotto li 9. di Dicembre 1624. che si conservano negli atti del qu. Notaro Andrea di Aversa a quali si abbia relazione, in virtù de' quali capitoli, io predetta D. Isabella come Sig. Napolitana godo l' assenso, e grazie concedute per l' obbligo feudale, ed anche l' assenso legale, per trattarsi di paraggio; ed avendo io predetta Principeffa sempre desiderato, che la Casa de' Sig. Principi di Cariati, e suoi successori si conservi nello splendore, ed onorevolezza, che conviene, e coll' ajuto di Dio debba sempre aumentarsi, ed esaltarsi, ed avendo per l' esperienza considerato, che in tutte le Case, ancora che nobilissime si conservano grandi; in quanto insieme si conservano le fac-

col-

coltà , mentre mancando queste non può mantenersi il decoro, nè dignità alcuna; che però dalle persone prudenti per evitare simili travagli sempre si è tenuto particolar mira in procurare la conservazione de' beni nella famiglia con le strettissime proibizioni di alienare; pertanto avendo fatta matura riflessione sopra le convenienze , e considerazioni suddette , ed avendo anche riguardo all' ottima qualità , ed ossequio portatomi dall' odierno Sig. Principe di Cariati D. Carlo Antonio Spinelli mio amatissimo nipote , lascio jure , & titolo institutionis heredis particularis , ed in ogn' altro miglior modo , e via , che di ragione mi viene permesso , li detti duc. 30. mila , che devo conseguire per causa di dette mie doti ut supra , una coll' altri ducati 150. mila del modo ut infra moltiplicandi al Duca D. Carlo Antonio Spinelli odierno Principe di Cariati mio Nipote , ed altri chiamati ut infra , ed a fine possa aver luogo la presente mia disposizione nella conformità , che infra disporrò , voglio , che l' annualità di detti ducati 30. mila miei dotali , importanti annui ducati 3500. , seguita sarà la mia morte, atteso quello maturerà in mia vita , e resterà a mia libera disposizione , non possa ritenersi , nè impedirsi da detto Principe D. Carlo Antonio per qualsivoglia cau-

*sa, ragione, o pretesto, ma che si debbano ogni anno
 infine, numerando dal dì di mia morte in avanti natura-
 liter, & effective, depositare in pubblico Banco, qui
 in Napoli residente vincolati; che da quello non si pos-
 sano amovere per qualsivoglia causa anche urgente, e
 favorevole, eccetto, che per quelli impiegare in com-
 pra di beni stabili, ed annue entrate in questo Regno
 burgenfatiche, libere dal patto di retrovendere col con-
 senso, ed intervento in scriptis di quelle persone,
 che infra dichiaro; nell' istromento delle quali compre
 debba farsi espressa menzione, quelle fannosi in ese-
 cuzione della presente mia disposizione: e quando si
 facesse compra col patto di retrovendere, debba conve-
 nirsi, che in caso di ricompra debba farsi deposito in
 pubblico Banco, sotto condizione di doverli impiegare
 in altra compra del modo, e col consenso ut supra,
 altrimenti qualsivogliano atti di pagamenti, e retro-
 vendita, che si faceffero senza il detto deposito sieno
 nulle, ed invalide, e non si trasferisca il dominio di
 dette annue entrate, e beni, e così sempre debba of-
 servarsi, fino che ne sarà fatta compra libera, e senza
 patto di retrovendere; e così debba continuarli a de-
 positare li suddetti duc. 3500. anno per anno finchè si
 giungerà alla detta summa di duc. 150. mila, i quali
 uni-*

uniti colli ducati 50. mila facciano un conto di ducati 200. mila , per quando coll' ajuto del Sig. sarà compilato detto moltiplico di ducati 200. mila, inclusi li suddetti duc. 50. mila di mie doti , in tal caso cessi di farsi più deposito per farsene altra compra, ma così detti annui duc. 3500. dovuti per detto capitale di duc. 50. mila miei dotati , come dalle entrate , e frutti , che perveniranno dalli detti altri ducati 150. mila di moltiplico ne sia usufruttuario solamente durante sua vita detto Sig. Principe di Cariati D. Carlo Antonio Spinelli , e dopo sua morte in esse intieramente , ed indiminutamente succeda , e debba succedere il figlio primogenito , o che tenerà luogo di primogenito legittimo , e naturale ex corpore legitime discendente da esso odierno Signor Principe D. Carlo Antonio , e li discendenti mascoli da quello in infinitum legittimi , e naturali ex corpore legitime discendentino da primogenito in primogenito , o che terranno luogo di primogenito , abili però a casarsi , osservandosi sempre l' ordine della primogenitura , e di primogenito in primogenito come di sopra , talmente che non succeda l' uno , se non dopo la morte dell' altro senza discendenti mascoli . E mancando quandocumque , quod absit , la linea masculina del figlio

glio primogenito del detto Sig. Principe , debbano li detti duc. 200. mila con loro annue entrate , pervenire , e conservarsi nella linea masculina del figlio secondogenito legittimo , e naturale del detto Sig. Principe D. Carlo Antonio e suoi discendenti mascoli ex corpore legitime discendenti da primogenito , in primogenito , di modo che sempre sieno preferiti li primogeniti , o chi terrà luogo di primogenito abite però a casarsi ; così successivamente in difetto , quod absit , di detta linea masculina discendente da detto primogenito , debbano succedere quelli mascoli legittimi , e naturali ex corpore legitime discendentino dalla linea del terzogenito di detto Sig. Principe D. Carlo Antonio da primogenito in primogenito ut supra ; e così del quartogenito in difetto della linea masculina del terzogenito ; ed altri successivamente , servato semper fra di loro l'ordine , e prerogativa di primogenitura , o che terrà luogo di primogenitura ; e così si offervi finchè vi saranno mascoli discendenti da dette linee di detto Sig. Principe in infinitum , ut supra ; dimodochè sempre vi saranno mascoli legittimi , e naturali discendentino dal detto Sig. Principe , e dalle dette altre linee da lui discendentino , ordine successivo , come di sopra , dalli suddetti ducati dugento mila resti-

fino e sieno escluse le figlie femmine del suddetto Principe, e loro discendenti ancorchè le dette femmine, e loro discendenti fussero IN PROXIMIORI GRADU, e li mascoli fussero in gradu remotiori; nè possano sopra detto fedecommesso pretendere cosa alcuna sopra li detti ducati cinquanta mila, e loro moltiplico, per qualsivoglia causa, ancorchè per sussidio di loro maritaggio, o manacati, nè per alimenti, o altra causa ezian-
 dio favorevole, e privilegiata; arreso voglio, che detti ducati cinquanta mila, e loro moltiplico si conservino nella linea masculina del detto Sig. Principe mio nipote, e negli altri chiamati col detto ordine di primogenitura, come di sopra. Ed in difetto, quod absit, di tutta la linea, e linee discendentino dal detto Sig. Principe; in detti ducati dugento mila debba succedere il Sig. D. Giovanbarista Spinelli fratello utrinque congiunto di detto Sig. Principe, e suoi discendenti mascoli legitimi, e naturali ex corpore legitime discendentino di primogenito in primogenito, e che teneranno luogo di primogenitura in infinitum colla medesima chiamata di discendenti, o linee, ordine successivo; e nel medesimo modo e forma, conforme di sopra sia dichiarato nella linea masculina discenden-

dente dal detto Sig. Principe D. Carlantonio; ed in difetto, quod absit di detta linea masculina di detto Sig. Principe, primo loco chiamata, e della linea masculina del suddetto D. Gio. Batista nel secondo luogo chiamata, nelli detti duc. 200. mila debba succedere il Sig. D. Carlo Spinelli similmente fratello utrinque congiunto del detto Sig. Principe al presente in Sacris, quando però dal Sommo Pontefice fusse abilitato con sua dispensa a potersi casare, & non aliter, nec alio modo. E successivamente debbano succedere li figli masculi legittimi, e naturali ex corpore legitime discendenti dal detto Sig. D. Carlo da primogenito in primogenito, e loro discendenti masculi primogeniti, o che terranno luogo di primogenitura, & in infinitum colla medesima chiamata di discendenti masculi, ordine successivo del modo e forma, che si è ordinato a rispetto delle chiamate delle linee delli detti Sig. Principe, e D. Giambatista,

In mancanza quindi di tutte le succennate linee chiamate, vuole la Principessa D. Isabella, che in ducati venticinque mila soltanto della detta somma di ducati cinquantamila succeder dovesse il Principe di Tarsia, ed i suoi figli e discendenti maschi in infinitum collo stesso ordine di primogenitura; negli altri du-

ducati venticinque mila poi, e loro multiplico prescrive, che succeder dovesse quella figliuola femmina, la quale non si trovasse allogata alla morte dell' ultimo maschio discendente dal suddetto Principe D. Carlantonio, o da' costui germani fratelli D. Giambatista, e D. Carlo; preferendo sempre quella della linea in primo luogo chiamata, e così successivamente. Vuole oltre a ciò, che ritrovandosi più figlie femmine non allegate, si serbasse l'ordine di primogenitura; e finalmente stabilisce, che la donna mentovata, la quale goder volesse de' detti ducati venticinque mila, e loro multiplico allogar si dovesse con un secondogenito, o con chi terrà luogo di secondogenito, discendente da D. Giambatista Spinelli Marchese di Fuscaldo; e quindi viene ad altre chiamate, che inutil cosa è qui riferire.

~~Carlo Filippantonio non solo accettò per ogni banda la~~ disposizione d'Isabella Spinelli sua zia; ma ancora spedir fece su di essa per l'obbligo, ed ipoteca de' beni feudali nel 1674. il Regio assenso. Egli, come si è detto più volte, non ebbe figliuoli. Da Giambatista di lui fratello nacque Scipione, e da costui Giambatista ultimo Principe di Cariati, e D. Antonio Spinelli.

R

nel-

nelli, da cui son nati i nostri clienti.

Or premesse le cose fin qui dette, ci farà forse persona, che possa disputare a' figliuoli del Presidente Spinelli il maggiorato di ducati dugentomila lasciato dalla Principessa di Tarsia nel modo già divisato? Chi volesse comentare la detta disposizione, ed aggiungerle maggior chiarezza di quella, che in se effettivamente racchiude, altro non farebbe che imprendere a dimostrare gli assiomi mattematici, o una proposizione da se chiarissima. Spetta dunque a' nostri clienti oltre a' beni, alle Signorie, ed a' titoli della Casa di Cariati, ed oltre a' maggiorati sopraccennati, questo di ducati dugento mila della Principessa di Tarsia D. Isabella Spinelli, che per non essersi fatto il destinato multiplico mischiato ritrovasi, e confuso con tutti i beni della famiglia:

§.VI.

§. VII.

Maggiorato di Giambattista Spinelli del 1704.

Giambattista Spinelli Duca di Seminara fu fratello se-
condogenito di Carlo Filippantonio, Costui, do-
po aver generato con D. Giovanna Caracciolo un
figliuol maschio chiamato Scipione, ed alcune fi-
gliuole femmine, se ne passò da questa a miglior vi-
ta nel 1704. Prima però di morire, fece il suo ul-
timo testamento, col quale dopo aver istituito suo
erede univèrsale il nomato unico figliuol suo Scipio-
nè, fondò in beneficio de' secondogeniti sopra tutti i
suoi beni una secondogenitura con molte leggi saluta-
ri. Da essa son sempre escluse le femmine nel modo
il più distinto che mai, e chiamati sempre i maschi
da maschi. ~~Parte di questa secondogenitura ebbe il fu~~
Presidente Spinelli per un laudo fatto da' Configlieri
D. Niccola Vespoli, e D. Orazio Guidotti. Oggi,
che si è verificato il caso di esser morto Giambattista
figliuol primogenito di Scipione, il rimanente de' be-
ni di detta secondogenitura, che trovanfi annotati in
piè della medesima, tutti si appartengono a' nostri clien-
ti.

ti. Noi per non duplicar fatica, abbiam presentata cotesta disposizione di Giambatista presso gli atti della presente causa; e separatamente rassegnata in istampa al nostro Sig. Giudice Delegato. Leggere cotesto testamento, e concepire il diritto manifesto de' nostri clienti, è una cosa stessa. Quindi non crediamo dover altro fu di ciò dire.

Dovremmo qui partitamente ragionare del testamento di Carlo Filippantonio Principe di Cariati del 1724. Ma come di esso a lungo parlammo nel primo capitolo di questa scrittura; così non crediamo opportuno ripetere le cose già dette.

Scipione il giovane, che morì nel 1766. confermò per ogni banda le disposizioni de' suoi maggiori, chiamando alla successione espressamente il suo figliuolo fecondogenito D. Antonio in mancanza del primogenito D. Gio. Batista. E costui non con uno, ma con più solenni atti ha sempre confermato le disposizioni de' suoi maggiori, e specialmente quella di Carlo Filippantonio che egli accettò, e ratificò in tutte le sue parti.

Eccoci alla fine della presente Scrittura. La gravità della causa, e l'aver dovuto rispondere alle molte obbie-

biezioni della parte avversa, ci renderà degni di scusa, se ci siamo alquanto dilungati oltre al termine, che ci avevamo prefisso. Crediamo intanto di aver dimostrato, che a D. Scipione Spinelli, esclusa D. Cristina, s'appartiene l'eredità feudale della Casa di Cariati. E' egli a questa apertamente chiamato per particolari disposizioni de' suoi maggiori, i quali facendo uso della facoltà loro accordata dalle grazie al baronaggio concesse, vollero da essa escludere affatto le donne. Ma oltre a ciò a lui come erede ne' feudi (qualità, che non può vantarsi mai D. Cristina, perchè esclusa) si appartengono i maggiorati che si trovano fondati nella mentovata famiglia, per la conservazione de' beni nell'agnazione. Non si può opporre, che non avean facoltà i fondatori di cotesti maggiorati di escludere affatto le femmine dalla successione feudale in perpetuo, e per fedecommeſso; giacchè, come apertamente si è dimostrato, veniva quella incontrastabilmente loro accordata dalle leggi di questo Regno. Ma molto meno si può opporre, che l'esclusione non vale per quella donna, che si trovasse maritata, o che potesse allogarsi nella famiglia; da che ne' termini delle grazie la facoltà di porre la donna

na

na all' agnato prossimo comprende anche le femmine nella famiglia allogate, e vie più ancora quelle, che allogar vi si poteffero. Altro dunque non vi rimane, che sperare dalla giustizia, e dall' illibatezza del nostro dottissimo Signor Giudice Delegato una decisione conforme al desiderio de' nostri Clienti.

Napoli 28. Settembre 1792.

Francesco Migliorini.

VAl
1518158